

Bruxelles, 3 dicembre 2025
(OR. en)

16376/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/3502 (COD)**

**ECOFIN 1683
RELEX 1620
COEST 874
FIN 1507
CODEC 2016
ECB
EIB**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 3502 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il prestito per le riparazioni all'Ucraina e modifica il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 3502 final.

All.: COM(2025) 3502 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.12.2025
COM(2025) 3502 final

2025/3502 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il prestito per le riparazioni all'Ucraina e modifica il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'Unione sostiene con fermezza l'Ucraina, il cui futuro è all'interno dell'UE. L'UE sostiene l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale ed è risolutamente impegnata a fornire sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico¹. Alla luce dell'escalation dell'aggressione russa, è necessario intervenire prontamente per garantire che l'Ucraina abbia accesso alle risorse di cui ha urgente bisogno. La presente proposta è intesa a garantire l'istituzione di un nuovo strumento per far fronte a tali necessità urgenti, fornendo all'Ucraina l'assistenza dell'Unione sotto forma di un prestito da rimborsare mediante le riparazioni dovute dalla Russia.

L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto un impatto profondamente dannoso sul paese e sui suoi cittadini. Nonostante gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti e dell'Europa per giungere a una soluzione pacifica e la disponibilità dell'Ucraina ad avviare un dialogo per porre fine alla guerra, la Russia ha intensificato gli attacchi contro l'Ucraina, prendendo deliberatamente di mira i civili e le infrastrutture critiche. Tale escalation ha ulteriormente aggravato la crisi umanitaria, causando enormi sofferenze al popolo ucraino e aumentando gli enormi costi umani e finanziari di questa aggressione militare non provocata e ingiustificata. La guerra illegale di aggressione condotta dalla Russia costituisce una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina nonché una violazione del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che è norma imperativa di diritto internazionale, e degli altri principi della Carta. La ferma determinazione e il coraggio dimostrati dagli ucraini nella difesa della loro patria testimoniano la loro forza e meritano una profonda ammirazione e apprezzamento.

Il 23 ottobre 2025, in risposta alla recente escalation degli attacchi della Russia, 26 Stati membri hanno ribadito la loro determinazione a fornire, in coordinamento e con partner e alleati che condividono gli stessi principi, un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico globale all'Ucraina e al suo popolo. Allo stesso tempo questi 26 Stati membri si sono impegnati a far fronte alle pressanti esigenze finanziarie dell'Ucraina per il periodo 2026-2027. Dall'inizio del conflitto, l'UE, i suoi Stati membri e gli enti finanziari europei hanno fornito collettivamente all'Ucraina un'assistenza globale pari a 187,3 miliardi di EUR, sottolineando il fermo impegno dell'UE a sostenere l'Ucraina per la durata e nella misura necessarie.

Tuttavia, l'intensificarsi dell'aggressione russa ha aumentato il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e richiede investimenti urgenti nella base industriale e tecnologica di difesa ucraina. È ormai evidente che sono necessarie ulteriori fonti di finanziamento da parte sia dell'UE che della comunità internazionale. Il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 dovrebbe superare le proiezioni esistenti del Fondo monetario internazionale (FMI), la cui ottava revisione del programma dell'FMI sottolinea che i rischi e l'incertezza rimangono eccezionalmente elevati e che il programma esistente ha un margine limitato per assorbire eventuali nuovi shock, anche derivanti da una guerra più prolungata e intensa. Il 9 settembre 2025 l'Ucraina ha presentato una richiesta ufficiale per un nuovo programma

¹ Conclusioni del Consiglio europeo, 27 giugno 2024; doc. EUCO 15/24.

dell'FMI al fine di coprire il fabbisogno di finanziamenti supplementari dal 2026 al 2029. La capacità dell'FMI di portare avanti questo programma è subordinata al ricevimento di sufficienti garanzie finanziarie da parte dei partner, compresa l'Unione.

Il progetto di bilancio per il 2026 presentato di recente dall'Ucraina, elaborato in cooperazione con l'FMI, prevede una spesa per la difesa e la sicurezza pari a 56 miliardi di EUR, sostenuta da 51,6 miliardi di EUR di assistenza militare in natura. Dato l'impatto negativo della guerra sull'economia ucraina, il bilancio prevede che, oltre alla necessaria assistenza in natura, siano necessari 43 miliardi di EUR di aiuti internazionali. A novembre 2025 erano stati impegnati solo 22 miliardi di EUR. L'Ucraina dispone di un margine limitato per ulteriori aggiustamenti di bilancio, in quanto ulteriori tagli alla spesa o aumenti delle imposte potrebbero danneggiare ulteriormente l'economia, già vulnerabile a causa dei danni alle infrastrutture chiave, della carenza di manodopera e degli sfollamenti e della mobilitazione delle persone in corso. Una rapida assistenza finanziaria è fondamentale per aiutare l'Ucraina a mantenere le funzioni statali essenziali, garantire la stabilità macroeconomica, ripristinare le infrastrutture energetiche critiche e investire nella sua base industriale e tecnologica di difesa. Tali necessità si aggiungono a esigenze significative legate alla ripresa e alla ricostruzione a medio termine.

Nella dichiarazione del vertice del 2 ottobre 2025², i ministri delle Finanze del G7 hanno convenuto di adottare misure congiunte per aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua continua guerra brutale contro l'Ucraina e sostenga l'Ucraina nei suoi sforzi in corso per difendersi. In particolare, i ministri delle Finanze del G7 si sono impegnati a sviluppare un'ampia gamma di opzioni per far fronte al fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina, anche utilizzando in modo coordinato l'intero valore dei beni russi bloccati nelle giurisdizioni del G7 per porre fine alla guerra e garantire una pace giusta e duratura in Ucraina, in linea con i quadri giuridici del G7. Nelle sue conclusioni del 27 giugno 2024, del 17 ottobre 2024, del 19 dicembre 2024 e del 23 ottobre 2025, il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che, fatto salvo il diritto dell'Unione, le attività della Russia dovrebbero rimanere bloccate fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e non l'avrà risarcita per i danni causati da tale guerra.

Nonostante il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina per contrastare l'aggressione russa e, ove possibile, ricostruire, la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di fornire finanziamenti aggiuntivi all'Ucraina è attualmente limitata e non corrisponde all'entità del fabbisogno del paese. In tale contesto, si propone di istituire un nuovo strumento di sostegno per l'Ucraina fino a 210 miliardi di EUR, che l'Ucraina rimborserebbe solo una volta ricevute le riparazioni dalla Russia, finanziati dai saldi di cassa presso gli enti finanziari dell'Unione che maturano perché non sono consentite operazioni relative alle attività e alle riserve della Banca centrale di Russia.

Un prestito per le riparazioni all'Ucraina

Nonostante le enormi esigenze dell'Ucraina, la capacità dello Stato ucraino di aumentare il debito è fortemente limitata. Il debito dell'Ucraina nei confronti del PIL è aumentato drasticamente dall'inizio della guerra, passando da meno del 50 % del PIL alla fine del 2021 all'85 % del PIL nel 2025 (oltre il 100 % del PIL, compresi i prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie (ERA). Data la significativa distruzione che la guerra ha provocato sulla produttività e il continuo freno che la guerra esercita sulle dinamiche di crescita, l'assunzione di ulteriore debito da parte dell'Ucraina non è in grado di far fronte al notevole fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina.

² Dichiarazione dei ministri delle Finanze del G7, G7 2025 Kananaskis.

Allo stesso tempo, le finanze degli Stati membri si stanno ancora riprendendo da una serie di crisi verificatesi nell'ultimo decennio, comprese le ingenti spese generate dalla guerra della Russia in Ucraina e dalla campagna ibrida della Russia contro l'Unione. La mobilitazione di ulteriori risorse significative da parte degli Stati membri per poter finanziare l'Ucraina costituirebbe un'importante sfida economica.

In questo contesto di difficile dinamica del debito dell'Ucraina a causa dell'aggressione russa in corso e delle sfide associate alle finanze degli Stati membri, anche a partire dalle azioni della Russia, è opportuno sviluppare una soluzione innovativa che non dovrebbe comportare un onere finanziario né per l'Ucraina né per gli Stati membri.

In linea con il progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti (ARSIWA)³ e con il diritto internazionale consuetudinario, la Russia, in quanto Stato responsabile, ha l'obbligo di risarcire integralmente il pregiudizio causato dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. In particolare, gli articoli da 30 a 32 dell'ARSIWA stabiliscono che lo Stato responsabile dell'atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di: a) di porre fine a quell'atto se esso continua; [...]; Lo Stato responsabile ha l'obbligo di riparare integralmente il pregiudizio causato dall'atto internazionalmente illecito. Il pregiudizio comprende ogni danno, sia materiale che morale, causato dall'atto internazionalmente illecito.

Nel contesto di tale obbligo giuridico che impone alla Russia di riparare ai danni causati dalla sua guerra illegale di aggressione, è opportuno che l'Unione fornisca il prestito per le riparazioni all'Ucraina come prestito con diritto di rivalsa limitato che diventerà esigibile quando l'Ucraina riceverà dalla Russia contanti o attività non monetarie come riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria dalla Russia, ad eccezione del territorio.

Finanziamento del prestito per le riparazioni

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/335⁴ che modifica la decisione 2014/512/PESC del Consiglio⁵, con la quale ha vietato qualsiasi operazione relativa alla gestione di riserve e attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia. Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/395⁶ per includere tale divieto relativo al Fondo di ricchezza nazionale russo. In conseguenza di tali divieti, le attività pertinenti detenute da enti finanziari negli Stati membri sono "bloccate". Le attività detenute all'interno dei confini dell'UE, per un valore di circa 210 miliardi di EUR, rappresentano la maggior parte di tali attività bloccate a livello mondiale. Il Consiglio europeo ha dichiarato ripetutamente che, fatto salvo il diritto dell'Unione, le attività della Russia dovrebbero rimanere bloccate fino a quando la Russia non

³ Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, Commissione di diritto internazionale.

⁴ Decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/335/oj>).

⁵ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj>).

⁶ Decisione (PESC) 2022/395 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 81 del 9.3.2022, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/395/oj>).

avrà cessato la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e non l'avrà risarcita per i danni causati da tale guerra.

In conseguenza di vari investimenti delle sue riserve estere, la Banca centrale di Russia vanta un credito nei confronti di determinati enti finanziari nell'Unione. Tali rispettivi enti finanziari hanno la responsabilità di rimborsare la Banca centrale di Russia, laddove il divieto di trasferimenti alla Banca centrale di Russia vieti attualmente a tali enti finanziari di onorare tale credito. Tale credito della Banca centrale di Russia è costituito dall'attività della Russia, che è associata alla passività di tali enti finanziari. Tale attività della Banca centrale di Russia, così come la responsabilità dell'ente finanziario di ripagare, non sarà toccata, laddove non vi sia alcuna ingerenza nei diritti di proprietà della Banca centrale di Russia.

Il divieto di trasferimenti alla Banca centrale di Russia genera un accumulo straordinario e imprevisto di disponibilità liquide nei bilanci degli enti finanziari. Tale accumulo deriva dal blocco delle attività e riserve della Banca centrale di Russia o di quelle di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, in conseguenza al divieto di qualsiasi pagamento alla Banca centrale di Russia e a tali persone, entità e organismi di capitale e interessi, cedole, dividendi o altri redditi da titoli. Tali disponibilità liquide non sono di proprietà della Banca centrale di Russia e non sono protette dall'immunità sovrana.

Per finanziare il prestito per le riparazioni, l'Unione prenderebbe in prestito dagli enti finanziari i saldi di cassa che si accumulano perché non sono consentite operazioni riguardanti le attività e le riserve della Banca centrale di Russia. Si tratta di uno scambio dell'attività nel bilancio del rispettivo ente finanziario da liquidità a strumento di debito dell'Unione, ma senza incidere sulla responsabilità degli enti finanziari di rimborsare la Banca centrale di Russia, una volta revocate le sanzioni.

Il prestito per le riparazioni non pregiudica il credito della Banca centrale di Russia. L'attività in questione non è interessata dalle misure previste dalla presente proposta. Le disponibilità liquide accumulate nei bilanci degli enti finanziari a seguito del blocco non appartengono alla Banca centrale di Russia e non costituiscono attività sovrane.

Per quanto riguarda il prestito da enti finanziari, si osserva che la decisione (PESC) 2024/577⁷ ha precisato che il divieto di effettuare operazioni in applicazione dal 28 febbraio 2022 non ricomprende le operazioni di gestione del bilancio collegate alle attività e riserve della Banca centrale di Russia o collegate alle attività e riserve di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo. Le operazioni di gestione del bilancio che rimangono autorizzate, nel rispetto degli obblighi di legge applicabili, sono connesse in particolare, in base a una politica di investimento prudente, al reinvestimento delle disponibilità liquide accumulate in particolare in conseguenza del blocco di cedole o dividendi e al pagamento di rimborsi e depositi in scadenza.

L'Unione utilizzerebbe i proventi in contanti di questo strumento di debito per finanziare un prestito con diritto di rivalsa limitato per l'Ucraina. Tale prestito sarebbe rimborsato dall'Ucraina una volta ricevute le riparazioni dovute dalla Russia, cui ha legalmente diritto. Il prestito per le riparazioni costituisce pertanto un meccanismo reversibile in base al quale, una volta soddisfatte le condizioni per la revoca delle sanzioni espresse dal Consiglio europeo

⁷ Decisione (PESC) 2024/577 del Consiglio, del 12 febbraio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/577, 14.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/577/oj>).

e dal G7, vale a dire che la Russia cessi la sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e la risarcisca per i danni causati da tale guerra, l'Ucraina rimborserà l'Unione, l'Unione rimborserà i prestiti contratti dagli enti finanziari e tali enti finanziari rimborseranno la Banca centrale di Russia.

L'assunzione di prestiti da enti finanziari, per un periodo di tempo limitato, di saldi di cassa che si accumulano solo perché non sono consentite operazioni riguardanti le attività e le riserve della Banca centrale di Russia non sarebbe destinata alle spese generali dell'Unione bensì esclusivamente allo scopo limitato di finanziare il prestito per le riparazioni all'Ucraina. Tale approccio, che consiste nell'utilizzare disponibilità liquide che non derivano da un normale contesto commerciale per finanziare un prestito all'Ucraina, rappresenta una risposta limitata e proporzionata alla situazione.

L'assunzione di prestiti dovrebbe tutelare pienamente la situazione finanziaria dell'ente finanziario interessato e consentire a quest'ultimo di onorare tutti gli impegni contrattuali relativi alle attività e alle riserve della Banca centrale di Russia. A tal fine, gli Stati membri possono fornire all'Unione garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta a sostegno di tale assunzione di prestiti. Tali garanzie possono essere fornite dagli Stati membri in linea con la rispettiva quota relativa del reddito nazionale lordo totale dell'Unione. Come seconda linea di difesa, l'Unione dovrebbe essere dotata di un meccanismo di liquidità che consenta all'assunzione di prestiti dell'Unione di sostenere i rimborsi, se necessario. Infine, come terzo livello di difesa, l'Unione dovrebbe essere in grado di adempiere agli obblighi relativi ai titoli di debito dell'Unione. Questa difesa a tre livelli provvede affinché non vi sia alcuno scenario in cui gli enti finanziari pertinenti non saranno rimborsati per garantire che essi saranno in grado di onorare tutti gli impegni contrattuali relativi alle attività e alle riserve della Banca centrale di Russia.

L'obbligo per gli enti finanziari che detengono attività e riserve per la Banca centrale di Russia di effettuare tale investimento è stabilito in atti distinti. Visti il contesto in cui sono adottate e la finalità legittima delle misure in tale proposta correlata per il conseguimento degli obiettivi di politica estera e di sicurezza, nella fattispecie preservare i valori, gli interessi fondamentali, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione, consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario, il diritto di autotutela e il divieto di aggressione sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale e la protezione della popolazione civile, nonché aiutare le popolazioni colpite da calamità provocate dall'uomo, come quelle che la guerra di aggressione della Russia infligge all'Ucraina e alla popolazione ucraina, le misure rispettano totalmente i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 17 inteso in conformità dell'articolo 52, in quanto sono giustificate e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

Uso dei fondi

Date le esigenze di finanziamento dell'Ucraina e la notevole incertezza sul futuro della guerra, è fondamentale che il prestito per le riforme sia concepito in modo flessibile e reattivo alla situazione. Dovrebbe esserci flessibilità nell'utilizzare i fondi per soddisfare le esigenze di finanziamento più urgenti, siano esse determinate dall'attuale situazione di guerra o anche per sostenere la ricostruzione qualora prevalga la pace.

La presente proposta prevede un prestito per le riparazioni all'Ucraina che sarà erogato in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo al fine di aiutare l'Ucraina a coprire il suo fabbisogno di finanziamenti e di difesa, in particolare quello derivante dalla guerra di aggressione della Russia. Nello specifico, il prestito per le riparazioni dovrebbe

sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e allentare i vincoli di finanziamento esterno, causati dalla guerra o dalla ricostruzione, nonché sostenere le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica.

Per sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e allentare i vincoli di finanziamento esterno, la proposta crea molteplici opzioni attraverso le quali i fondi possono essere convogliati per sostenere l'Ucraina, dove il sostegno potrebbe essere fornito attraverso l'assistenza macrofinanziaria e lo strumento per l'Ucraina. Nell'ambito dei due strumenti, le erogazioni saranno subordinate a prerequisiti e condizioni politiche. Per quanto riguarda l'assistenza macrofinanziaria, tali condizioni sarebbero stabilite in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina, comprese le condizioni per rafforzare la mobilitazione delle entrate, migliorare la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica nonché l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche. Per quanto riguarda lo strumento per l'Ucraina, il piano per l'Ucraina dovrebbe essere aggiornato per tenere conto di tali importi aggiuntivi, comprese le misure volte a rafforzare lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione.

Per sostenere le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica, la proposta prevede un'assistenza che mira a consentire all'Ucraina di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a favore dell'industria ucraina della difesa e della sua integrazione nell'industria europea della difesa, in risposta e in seguito all'attuale situazione di crisi. Al fine di rafforzare con urgenza la base industriale di difesa ucraina in modo efficiente e autonomo, i criteri di ammissibilità dovrebbero essere strutturati in modo da orientare le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa verso la ricostruzione, la ripresa e la modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa ucraina, tenendo conto della sua graduale futura integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea. Inoltre, al fine di consentire all'Ucraina di utilizzare l'assistenza finanziaria ed economica nel modo più adatto alle circostanze, è opportuno consentirle di impiegare i fondi per sostenere le sue capacità industriali nel settore della difesa con metodi di attuazione diversi che rispecchino la diversità delle esigenze.

L'assistenza finanziaria ed economica disponibile nell'ambito del prestito per le riparazioni sarà resa accessibile all'Ucraina in linea con il suo fabbisogno di finanziamenti. A tal fine il paese presenterà una strategia di finanziamento dell'Ucraina sul suo fabbisogno di finanziamenti e sulle relative fonti. Previa valutazione della Commissione, il Consiglio approverebbe tale valutazione e determinerebbe l'importo dell'assistenza da mettere a disposizione del paese per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina.

Qualora uno Stato membro subisca danni a seguito dell'esecuzione in un paese terzo di lodi arbitrali investitore-Stato in relazione a misure imposte in merito a restrizioni riguardanti la Banca centrale di Russia, l'Unione dovrebbe garantire un'equa ripartizione e solidarietà con tale Stato membro attraverso la conclusione di accordi di garanzia con gli Stati membri a copertura del rischio di tali danni. Proposte distinte garantiscono che tale meccanismo di equa ripartizione e solidarietà sia interpretato in modo da evitare doppi pagamenti alla Banca centrale di Russia una volta revocato il divieto di effettuare operazioni. In caso di escussione di importi nell'ambito di tali garanzie, l'importo dovuto dall'Unione agli enti finanziari sarà ridotto di un importo equivalente. Gli enti finanziari ridurranno quindi le loro passività nei confronti della Banca centrale di Russia per un importo equivalente. Fino a quando non saranno stabilite le disposizioni necessarie nell'ambito del sistema delle risorse proprie e del quadro finanziario pluriennale, tale meccanismo di equa ripartizione e solidarietà dovrebbe

tenere conto degli Stati membri che hanno partecipato alla solidarietà condividendo il rischio nell'ambito del prestito per le riparazioni.

I trattati bilaterali di investimento conclusi tra alcuni Stati membri e la Federazione russa non sono coerenti con la politica di protezione degli investimenti elaborata dall'Unione a norma dell'articolo 207 TFUE dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Gli Stati membri interessati devono recedere da tali trattati bilaterali di investimento o porvi fine, a seconda dei casi, e adottare un atteggiamento comune a tal fine. La Commissione dovrebbe facilitare il coordinamento degli Stati membri, anche presentando proposte legislative.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il sostegno nell'ambito del prestito per le riparazioni sarà coerente e complementare alle attività finanziate a norma dei regolamenti (UE) 2024/792⁸, (UE) 2021/947⁹ e (CE) n.1257/96¹⁰, (CE) 2024/2773¹¹ e (UE) 2025/1106¹², in linea con gli obiettivi, la logica di intervento e le regole di tali strumenti.

In particolare, il prestito per le riparazioni si aggiunge ed è complementare al sostegno fornito dall'UE nell'ambito dell'iniziativa sui prestiti ERA del G7 e dello strumento per l'Ucraina. Si presta particolare attenzione alla coerenza e al rafforzamento reciproco del prestito per le riparazioni e all'attuazione delle politiche di difesa, previste dal regolamento SAFE e dalla proposta di regolamento EDIP.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il sostegno nell'ambito dell'iniziativa sul prestito per le riparazioni è coerente con l'applicazione di misure restrittive (sanzioni) nei confronti della Russia e complementare allo strumento europeo per la pace.

Inoltre lo status di paese candidato concesso dal Consiglio europeo il 23 giugno 2022 e la decisione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina ancorano saldamente il paese al suo percorso europeo. Per questo motivo tutti gli interventi dell'UE a sostegno della resilienza e della ripresa dell'Ucraina – compreso il prestito per le riparazioni, che sarà a sua volta coerente con l'attuazione dello strumento per l'Ucraina e la sosterrà – contribuiranno altresì alla fase iniziale del processo di preadesione dell'Ucraina.

⁸ Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/2021-06-14>).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1257/2019-07-26>).

¹¹ Regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2024, che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (GU L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj>).

¹² Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj>).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 212 TFUE costituisce una base giuridica adeguata per i programmi di assistenza finanziaria concessi dall'Unione a paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'esigenza di una risposta comune per fornire all'Ucraina un sostegno su scala adeguata non può essere soddisfatta in misura sufficiente dai singoli Stati membri e, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere concretizzata meglio a livello di UE. I motivi principali risiedono nella capacità e nei vincoli di bilancio a livello nazionale e nella necessità di un forte coordinamento dei donatori per massimizzare la portata e l'efficacia del sostegno, limitando nel contempo l'onere a carico della capacità amministrativa delle autorità ucraine, che è estremamente ridotta nelle circostanze attuali. L'UE si trova in una posizione unica per fornire assistenza esterna all'Ucraina al fine di dare sostegno per coprire esigenze di bilancio urgenti in modo prevedibile, continuo, ordinato e tempestivo, comprese quelle connesse al sostegno delle capacità industriali ucraine nel settore della difesa.

- **Proporzionalità**

La continua aggressione militare non provocata e ingiustificata da parte della Russia richiede la concessione di ulteriore assistenza finanziaria all'Ucraina in linea con gli obiettivi e le modalità descritti nella presente proposta.

Il sostegno finanziario proposto a beneficio dell'Ucraina è considerato adeguato in termini di entità, sulla base dell'elevato fabbisogno di finanziamenti e delle migliori stime delle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa, tenendo conto al tempo stesso dell'elevata incertezza delle circostanze belliche. Tale sostegno non va al di là di quanto necessario per lo scopo perseguito: dare un sostegno strutturato all'Ucraina e ai relativi finanziamenti.

La proposta è proporzionata all'entità e alla gravità delle carenze individuate, tra cui la necessità di fornire assistenza finanziaria all'Ucraina e la necessità di effettuare investimenti pubblici urgenti e ingenti a sostegno della base industriale e tecnologica di difesa ucraina e della sua integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea. La proposta rispetta i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei trattati.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è l'atto appropriato in quanto prevede norme direttamente applicabili per l'attuazione del prestito per le riparazioni.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta fa seguito a una serie di operazioni di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina iniziata nel 2015. Dalle passate valutazioni ex post è emerso che le precedenti operazioni di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina sono risultate in generale estremamente pertinenti in termini di obiettivi, dotazione finanziaria e condizioni inerenti alle politiche. In particolare, le operazioni di assistenza macrofinanziaria si sono rivelate fondamentali per aiutare l'Ucraina ad affrontare i problemi della bilancia dei pagamenti e ad attuare le fondamentali riforme strutturali per stabilizzare l'economia e rafforzare la sostenibilità della sua posizione esterna. Hanno consentito risparmi di bilancio e vantaggi

finanziari e hanno agito da catalizzatori per ulteriore sostegno finanziario e per la fiducia degli investitori. Le condizioni cui sono subordinate le operazioni di assistenza macrofinanziaria sono state ritenute complementari ai relativi programmi dell'FMI e hanno indotto un effetto di rafforzamento politico che ha contribuito alla mobilitazione delle autorità ucraine a favore di riforme essenziali, in particolare nei settori della politica strutturale meno coperti dai programmi di altri donatori internazionali.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta fa seguito alla dichiarazione di 26 Stati membri del 23 ottobre 2025, in cui la Commissione è stata invitata a presentare quanto prima opzioni di sostegno finanziario sulla base di una valutazione del fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e ha invitato la Commissione e il Consiglio a portare avanti i lavori. Nel redigere la presente proposta i servizi della Commissione hanno consultato gli enti finanziari internazionali e altri donatori bilaterali (Stati membri e membri del G7 compresi) e multilaterali. La Commissione è inoltre regolarmente in contatto con le autorità ucraine.

Data l'urgenza di redigere la proposta per la tempestiva adozione da parte dei legislatori e di garantirne lo status operativo entro l'inizio del 2026, non è stato possibile condurre una consultazione formale dei portatori di interessi. Tale approccio mira ad affrontare le esigenze emergenti e crescenti in materia di difesa e di bilancio derivanti dalla guerra di aggressione della Russia. Tali esigenze comprendono gli sforzi relativi alla ripresa e alla ricostruzione. L'Unione europea garantirà una comunicazione e una visibilità adeguate per quanto riguarda gli obiettivi e le azioni attuati nell'ambito del prestito per le riparazioni, sia all'interno dell'Ucraina che nell'Unione e a livello internazionale.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa su un'esperienza pluridecennale in materia di assistenza macrofinanziaria e sull'esperienza acquisita con il sostegno dell'azione esterna dell'Unione.

Per formulare la presente proposta la Commissione si è basata su un'attenta analisi del fabbisogno in materia di difesa e della più ampia situazione macrofinanziaria dell'Ucraina, avvalendosi anche dei contributi di istituzioni finanziarie internazionali e di altre istituzioni internazionali competenti: ad esempio le discussioni periodiche sulle ultime proiezioni del fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina nei consessi internazionali, quali il G7 e l'FMI, come pure il continuo contatto diretto con le autorità ucraine.

- **Valutazione d'impatto**

Data l'urgenza della proposta, intesa a fornire assistenza urgente a un paese in guerra, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione d'impatto. La valutazione ex ante del fabbisogno che si propone di coprire con il prestito per le riparazioni si basa, tra l'altro, su dati recenti dell'FMI e delle autorità ucraine. Il sostegno nell'ambito del prestito per le riforme dovrebbe basarsi sugli insegnamenti tratti e sui risultati delle recenti iniziative di sostegno, come l'iniziativa sui prestiti ERA del G7.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione.

- **Diritti fondamentali**

Prerequisito per la concessione di un prestito per le riparazioni è che l'Ucraina continui a difendere e rispettare meccanismi democratici effettivi e le relative istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e che garantisca il rispetto dei diritti

umani. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto dovrebbero comprendere la lotta alla corruzione.

L'impegno riformatore e la volontà politica delle autorità ucraine sono un segnale positivo, come dimostrato in particolare dal fatto che il Consiglio europeo abbia concesso al paese lo status di paese candidato nel giugno 2022 e dalla decisione del Consiglio europeo del dicembre 2023 di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina, dal rinnovato e positivo completamento delle condizioni di politica strutturale associate alle recenti operazioni di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina e dall'attuazione continuativa del piano per l'Ucraina. Il 14 maggio 2025 l'Ucraina ha adottato tabelle di marcia riguardanti, tra l'altro, lo Stato di diritto, la riforma della pubblica amministrazione e il funzionamento delle istituzioni democratiche. Le riunioni bilaterali di screening sono state completate nel settembre 2025. Dopo l'aggressione russa, le autorità ucraine hanno dimostrato un notevole grado di resilienza e hanno mantenuto il loro impegno a realizzare le riforme in modo trasparente, adoperandosi per il ravvicinamento alle norme europee, in linea con il percorso imboccato dal paese verso l'integrazione con l'UE.

A tal fine il prerequisito per il prestito per le riparazioni è considerato attualmente soddisfatto. Parallelamente, il continuo rispetto di questo prerequisito sarà ulteriormente garantito da condizioni specifiche relative alla valutazione, da parte della Commissione, delle future strategie di finanziamento dell'Ucraina e prima delle erogazioni. Lo stesso prerequisito per il sostegno è applicabile all'attuazione del piano per l'Ucraina.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è compatibile con i massimali del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e con i massimali della decisione sulle risorse proprie.

Il prestito per le riparazioni all'Ucraina assumerà la forma di un prestito con diritto di rivalsa limitato all'Ucraina per un importo massimo di 210 miliardi di EUR da rimborsare mediante le riparazioni dovute dalla Russia. Il prestito sarà sostenuto da un sistema di garanzie degli Stati membri o da una garanzia fornita nell'ambito del quadro finanziario pluriennale al fine di garantire che la passività potenziale per l'Unione derivante dal prestito per le riparazioni sia compatibile con i vincoli di bilancio dell'Unione.

Per conseguire la finalità prevista, gli Stati membri potrebbero fornire all'Unione garanzie, incondizionate e su richiesta, in linea con la propria quota sul totale del reddito nazionale lordo dell'Unione. I paesi terzi possono contribuire al prestito per le riparazioni fornendo garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta in aggiunta alle garanzie fornite dagli Stati membri. In alternativa, i paesi terzi possono contribuire al prestito per le riparazioni fornendo sostegno alla gestione del rischio di cambio connesso alla conversione di saldi di cassa presi in prestito da enti finanziari.

Oltre alla fornitura di garanzie da parte degli Stati membri, nel quadro è inserita una salvaguardia al fine di garantire la solidità finanziaria del regime attraverso un apposito meccanismo di liquidità, disponibile per il rimborso dell'obbligazione debitoria dell'Unione nei confronti degli enti finanziari.

Le garanzie fornite all'Unione dagli Stati membri dovrebbero cessare di essere attivabili una volta che saranno entrati in vigore e saranno applicabili una decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione a norma dell'articolo 311, paragrafo 2, TFUE e un quadro finanziario pluriennale a norma dell'articolo 312 TFUE, i quali prevedono entrambi una garanzia a titolo del bilancio dell'Unione.

Ulteriori informazioni riguardanti l'incidenza sul bilancio figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta. Il prestito per le riparazioni metterà a disposizione il sostegno progressivamente dopo l'entrata in vigore di ciascun accordo di garanzia e in rate che potranno essere erogate in una o più tranche. Il prestito per le riparazioni sarà disponibile fino al 31 dicembre 2030, ad eccezione dell'assistenza designata come disponibile esclusivamente per mantenere l'iniziativa sui prestiti ERA, che sarà disponibile fino al 31 dicembre 2055.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il prestito per le riparazioni ammonta a un importo massimo di 210 miliardi di EUR, da mettere a disposizione in funzione del fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina secondo le disposizioni della proposta.

In particolare, ai fini dell'attuazione del regolamento sui prestiti per le riparazioni, l'Ucraina deve presentare alla Commissione europea una strategia di finanziamento dell'Ucraina che fornisca dettagli sul fabbisogno di finanziamenti e sulle fonti di finanziamento dell'Ucraina in linea di principio per i prossimi 12 mesi. La Commissione deve valutare la strategia di finanziamento dell'Ucraina e, in caso di valutazione positiva, presentare una proposta al Consiglio per l'approvazione della sua valutazione mediante una decisione di esecuzione. La proposta della Commissione definirà l'importo dell'assistenza da mettere a disposizione dell'Ucraina per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina, compreso l'importo di tale assistenza accessibile per i) l'assistenza macrofinanziaria, ii) l'assistenza attraverso lo strumento per l'Ucraina e iii) l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.

Per ricevere assistenza finanziaria ed economica nell'ambito del prestito per le riparazioni, l'Ucraina presenterà alla Commissione una richiesta di fondi debitamente motivata, che potrà essere presentata dall'Ucraina alla Commissione, in linea di principio, sei volte l'anno.

La Commissione presenterà inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento sul prestito per le riparazioni nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Entro il 31 dicembre 2031 la Commissione presenterà altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post in cui analizza i risultati e l'efficienza del prestito per le riparazioni erogato a norma del regolamento sul prestito per le riparazioni e valuta in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Infine, per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a discutere l'attuazione di tale regolamento.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I del regolamento contiene le disposizioni generali.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento, ossia l'istituzione del prestito per le riparazioni all'Ucraina.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi generali e specifici del prestito per le riparazioni, ossia fornire assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina in modo prevedibile e continuo, sostenendo la stabilità macrofinanziaria e le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.

L'articolo 3 contiene le definizioni applicabili ai sensi del regolamento.

L'articolo 4 stabilisce l'assistenza disponibile nell'ambito del prestito per le riparazioni.

L'articolo 5 impone i prerequisiti per l'assistenza nell'ambito del prestito per le riparazioni.

Il capo II del regolamento riguarda l'attuazione del prestito per le riparazioni.

L'articolo 6 stabilisce che l'Ucraina presenta alla Commissione la strategia di finanziamento dell'Ucraina, fornendo dettagli sul suo contenuto, con particolare riferimento alle esigenze e alle risorse finanziarie dell'Ucraina per i prossimi 12 mesi.

L'articolo 7 prevede che la Commissione valuti la strategia di finanziamento dell'Ucraina, definendo i criteri necessari da rispettare.

L'articolo 8 prevede una decisione di esecuzione del Consiglio che renda accessibile l'assistenza finanziaria ed economica.

L'articolo 9 prevede una stretta cooperazione tra la Commissione, l'Ucraina, gli Stati membri, gli organismi internazionali competenti e i donatori all'Ucraina al fine di garantire un approccio coerente e uniforme per far fronte alle esigenze di assistenza finanziaria ed economica dell'Ucraina.

Il capo III del regolamento riguarda l'assistenza macrofinanziaria.

L'articolo 10 definisce lo scopo dell'assistenza macrofinanziaria, vale a dire contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell'Ucraina individuato in una strategia di finanziamento dell'Ucraina la cui valutazione abbia avuto esito positivo.

L'articolo 11 stabilisce che la Commissione concordi con l'Ucraina le condizioni politiche alle quali deve essere collegato il sostegno, che devono essere descritte in un protocollo d'intesa.

Il capo IV del regolamento riguarda l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.

L'articolo 12 prevede lo scopo dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, in particolare per effettuare investimenti pubblici urgenti e ingenti a sostegno dell'industria della difesa dell'Ucraina e della sua integrazione nell'industria della difesa europea.

L'articolo 13 definisce le condizioni di ammissibilità per le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.

L'articolo 14 impone all'Ucraina di elaborare una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o altro prodotto a fini di difesa per il quale intende chiedere assistenza.

L'articolo 15 prevede l'istituzione del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.

L'articolo 16 prevede l'apertura di un conto speciale al solo scopo di gestire l'assistenza economica e finanziaria ricevuta dall'Ucraina a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa.

L'articolo 17 stabilisce i requisiti di monitoraggio per l'assistenza fornita a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.

L'articolo 18 definisce le condizioni per la modifica di un accordo quadro o di un contratto esistente per i prodotti per la difesa.

L'articolo 19 consente agli Stati membri, al solo scopo del regolamento, di chiedere a un operatore economico sul loro territorio di dare priorità a determinati ordini di prodotti per la difesa.

Il capo V del regolamento riguarda il finanziamento e l'attuazione del prestito per le riparazioni.

L'articolo 20 stabilisce che le condizioni finanziarie dettagliate del prestito per le riparazioni sono stabilite nell'accordo di prestito per le riparazioni e prevede determinati requisiti obbligatori.

L'articolo 21 stabilisce che, affinché l'Ucraina riceva assistenza finanziaria ed economica, essa presenti alla Commissione una richiesta di fondi debitamente motivata.

L'articolo 22 stabilisce i requisiti per l'adozione da parte della Commissione di una decisione relativa al versamento di una rata nell'ambito del prestito per le riparazioni.

L'articolo 23 conferisce alla Commissione il potere di prendere in prestito, per conto dell'Unione, i saldi di cassa necessari per finanziare il prestito per le riparazioni.

L'articolo 24 stabilisce i metodi per un'equa ripartizione e solidarietà per quanto riguarda il prestito per le riparazioni.

L'articolo 25 stabilisce che gli Stati membri possono contribuire fornendo garanzie fino all'importo totale del prestito per le riparazioni.

L'articolo 26 stabilisce le disposizioni dell'accordo di garanzia che deve essere firmato tra la Commissione e gli Stati membri che forniscono una garanzia ai sensi dell'articolo 25.

L'articolo 27 consente ai paesi terzi di fornire garanzie o sostenere la gestione del rischio di cambio.

L'articolo 28 definisce le norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili.

Il capo VI riguarda le disposizioni finali.

L'articolo 29 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a determinate condizioni.

L'articolo 30 disciplina la governance attraverso le procedure di comitato.

L'articolo 31 stabilisce un dialogo sul prestito per le riparazioni, che prevede di migliorare la comunicazione tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

L'articolo 32 disciplina la comunicazione di informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'articolo 33 disciplina l'entrata in vigore.

2025/3502 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il prestito per le riparazioni all'Ucraina e modifica il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,
vista la proposta della Commissione,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno sferrato un'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Tale guerra illegale di aggressione costituisce una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina nonché una violazione del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che è norma imperativa di diritto internazionale, e degli altri principi della Carta.
- (2) Dall'inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'Unione, i suoi Stati membri e gli enti finanziari europei hanno mobilitato un sostegno senza precedenti alla resilienza economica, sociale, finanziaria e della difesa dell'Ucraina. Tale sostegno combina il sostegno del bilancio dell'Unione, compresi l'assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, integralmente o parzialmente garantito dal bilancio dell'Unione, nonché un ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri.
- (3) Nel corso del 2022 e del 2023, la decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, la decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, la decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e il

¹³ Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/313/oj>).

¹⁴ Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1201/oj>).

¹⁵ Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1628/oj>).

regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ hanno collettivamente messo a disposizione dell'Ucraina 25,2 miliardi di EUR in assistenza macrofinanziaria. Il sostegno ha costituito un importante fattore che ha contribuito alla resilienza macroeconomica e finanziaria dell'Ucraina in un momento critico.

- (4) Il 29 febbraio 2024 il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ ha istituito lo strumento per l'Ucraina quale strumento a medio termine eccezionale che riunisce il sostegno bilaterale fornito dall'Unione all'Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza ("strumento per l'Ucraina"). Per il periodo dal 2024 al 2027 lo strumento per l'Ucraina contribuisce a far fronte al fabbisogno di finanziamenti e alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma del paese nel suo percorso verso l'adesione all'Unione.
- (5) Il 24 ottobre 2024 il regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ ha istituito il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, che fornisce al paese un'assistenza macrofinanziaria eccezionale. Tale assistenza ha costituito il contributo dell'Unione nell'ambito dell'iniziativa del G7 sui prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell'Ucraina, che ha collettivamente aiutato il paese a colmare il suo deficit di finanziamento per il 2025.
- (6) La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha causato danni enormi nel paese, con i costi per la ripresa e la ricostruzione stimati a 506 miliardi di EUR al 31 dicembre 2024. L'Ucraina ha inoltre perso l'accesso ai mercati finanziari internazionali e ha registrato un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica è notevolmente aumentata. In tale contesto è possibile prevedere un fabbisogno di finanziamenti considerevole per i prossimi anni.
- (7) Il 9 settembre 2025 l'Ucraina ha presentato al Fondo monetario internazionale (FMI) la richiesta ufficiale per un nuovo programma inteso a soddisfare il fabbisogno di finanziamenti supplementari dal 2026 al 2029. Tale programma, che farebbe seguito all'efficace attuazione del programma dell'FMI esistente per il quale l'Ucraina ha completato otto valutazioni, tiene conto del protrarsi della guerra di aggressione condotta dalla Russia. La capacità dell'FMI di portare avanti questo programma è subordinata al ricevimento di sufficienti garanzie finanziarie da parte di altri partner, compresa l'Unione europea.
- (8) Il 23 ottobre 2025, 26 Stati membri si sono impegnati a rispondere al pressante fabbisogno finanziario dell'Ucraina per il periodo 2026-2027, anche per quanto concerne i suoi sforzi militari e di difesa. Tali Stati membri hanno altresì sottolineato la fondamentale necessità di garantire che l'Ucraina rimanga resiliente e disponga delle risorse di bilancio e militari per continuare a esercitare il suo diritto naturale di autotutela e a contrastare l'aggressione russa e hanno ribadito che l'Unione europea continuerà a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione, in coordinamento con i partner

¹⁶ Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2463/oj>).

¹⁷ Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj>).

¹⁸ Regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2024, che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (GU L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj>).

che condividono le stesse idee e con gli alleati, un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico globale. Gli stessi Stati membri hanno inoltre concluso che tutto il sostegno militare nonché le garanzie di sicurezza per l'Ucraina saranno forniti nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri in materia di sicurezza e di difesa. Lo stesso giorno il Consiglio europeo ha concluso che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le sue ripercussioni sulla sicurezza europea e globale in un quadro in evoluzione costituiscono una sfida esistenziale per l'Unione europea.

- (9) Nonostante gli sforzi attualmente profusi su scala internazionale per mediare una risoluzione pacifica del conflitto, il protrarsi della guerra di aggressione della Russia ha causato danni significativi alle infrastrutture critiche di difesa, civili ed energetiche dell'Ucraina, rendendo necessaria la mobilitazione di ingenti risorse aggiuntive per soddisfare l'immediato fabbisogno di finanziamenti del paese.
- (10) La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina rappresenta una minaccia geopolitica strategica per l'Unione nel suo insieme e impone agli Stati membri di rimanere forti e uniti. È pertanto essenziale che il sostegno dell'Unione sia mobilitato rapidamente e possa applicarsi in modo flessibile all'assistenza immediata e alla riabilitazione a breve termine in vista della futura ricostruzione.
- (11) In linea con gli articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti e con il diritto internazionale consuetudinario, la Russia, in quanto Stato responsabile, ha l'obbligo di risarcire integralmente il pregiudizio causato dalla sua guerra di aggressione.
- (12) Nelle sue conclusioni del 27 giugno 2024, del 17 ottobre 2024 e del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che, fatto salvo il diritto dell'Unione, le attività della Russia dovrebbero rimanere bloccate fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e non l'avrà risarcita per i danni causati da tale guerra.
- (13) Considerando la posizione finanziaria dell'Ucraina e l'importanza cruciale per la stessa di disporre delle risorse per contrastare l'aggressione russa e, ove possibile, ricostruire, è opportuno che l'Unione fornisca un sostegno aggiuntivo per far fronte all'urgente fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e agevolare l'attuazione del programma dell'FMI.
- (14) La capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di fornire finanziamenti aggiuntivi all'Ucraina è attualmente limitata e non è all'altezza delle esigenze. La mobilitazione di ulteriori risorse significative da parte degli Stati membri per poter finanziare l'Ucraina costituirebbe un'importante sfida economica. Nella comunicazione del 19 marzo 2025 la Commissione ha invitato tutti gli Stati membri ad avvalersi in modo coordinato della flessibilità offerta dalla clausola di salvaguardia nazionale al fine di massimizzare l'impatto sulle capacità di difesa dell'UE. Finora hanno deciso di chiedere l'attivazione della clausola Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. Sebbene tale attivazione costituisca uno strumento adeguato per consentire agli Stati membri di aumentare la loro spesa per la difesa senza violare gli impegni previsti dalle norme di bilancio dell'UE, i suoi effetti sono anche limitati dai vincoli di bilancio degli Stati membri, che nel corso di questo decennio sono stati gravemente colpiti da un succedersi di crisi.

- (15) In tale contesto, nonostante i vincoli imposti all'Unione e agli Stati membri, è necessario garantire che l'Ucraina riceva un sostegno finanziario sufficiente e continuo in risposta e a seguito dell'attuale situazione di crisi. A tal fine è opportuno istituire uno strumento inteso a fornire all'Ucraina un sostegno dell'Unione sotto forma di un prestito che sarà rimborsato tramite le riparazioni dovute dalla Russia ("prestito per le riparazioni").
- (16) Il prestito per le riparazioni dovrebbe fornire all'Ucraina assistenza finanziaria in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo, onde aiutarla a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti e a rispondere alle sue esigenze sul piano della difesa, in particolare se derivanti dalla guerra di aggressione della Russia. Nello specifico, il prestito per le riforme dovrebbe sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina, agevolare il finanziamento esterno e sostenerne le capacità industriali nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica, contribuendo in tal modo a conferire all'Ucraina un vantaggio militare qualitativo.
- (17) Il prestito per le riparazioni dovrebbe, alle condizioni stabilite, fornire all'Ucraina un sostegno sotto forma di prestito fino a 210 000 000 000 di EUR. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria, il prestito per le riparazioni dovrebbe essere messo a disposizione dalla Commissione a rate, erogabili in una o più tranches.
- (18) Il sostegno nell'ambito del prestito per le riparazioni dovrebbe essere subordinato al prerequisito che l'Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto dovrebbero comprendere la lotta alla corruzione.
- (19) L'assistenza finanziaria ed economica disponibile nell'ambito del prestito per le riparazioni dovrebbe essere resa accessibile all'Ucraina in linea con il suo fabbisogno di finanziamenti. A tal fine il paese presenterà una strategia di finanziamento dell'Ucraina sul suo fabbisogno di finanziamenti e sulle relative fonti. Tale strategia dovrebbe contenere le principali informazioni sul bilancio e sulla situazione finanziaria ed economica dell'Ucraina, nonché sul sostegno che il paese riceve dalla comunità internazionale.
- (20) La Commissione dovrebbe valutare la strategia di finanziamento dell'Ucraina senza indebito ritardo e in stretta cooperazione con il paese. Considerando la portata significativa del fabbisogno dell'Ucraina sia in termini di assistenza di bilancio che di assistenza alle capacità industriali nel settore della difesa, come pure i vincoli cui sono soggetti alcuni partner esterni nell'erogazione del proprio sostegno, è opportuno stabilire una ripartizione indicativa del prestito per le riparazioni tra le due tipologie di fabbisogno finanziario. La ripartizione dovrebbe essere indicativa per tenere conto dell'impatto che l'evoluzione delle circostanze potrebbe avere sul fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e per garantire che tale fabbisogno continui a essere soddisfatto in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo. Nel valutare la strategia di finanziamento dell'Ucraina, la Commissione dovrebbe considerare la coerenza tra il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto e tale ripartizione indicativa.
- (21) Data l'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Il Consiglio dovrebbe approvare la valutazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina mediante una decisione di esecuzione, che dovrebbe

cercare di adottare senza indebito ritardo a seguito dell'adozione della proposta. Tale decisione di esecuzione dovrebbe determinare l'importo dell'assistenza da mettere a disposizione dell'Ucraina per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina, compresi l'importo per l'assistenza di bilancio e l'importo a sostegno delle capacità industriali del paese nel settore della difesa. La decisione di esecuzione dovrebbe inoltre stabilire il numero massimo e il valore indicativo delle rate per l'assistenza di bilancio. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria e al fine di agevolare la gestione della liquidità da parte delle autorità ucraine e garantire la prevedibilità, è opportuno che tale assistenza di bilancio sia erogata, in linea di principio, in un massimo di quattro rate. In via eccezionale, per quanto riguarda il sostegno accessibile esclusivamente per mantenere l'iniziativa sui prestiti ERA, qualora tutto il sostegno senza designazione nell'ambito del prestito per le riparazioni sia stato messo a disposizione mediante una decisione di esecuzione del Consiglio, l'Unione dovrebbe mettere a disposizione la restante assistenza di bilancio con designazione secondo le modalità concordate in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina ("protocollo d'intesa").

- (22) L'assistenza finanziaria ed economica sotto forma di assistenza di bilancio dovrebbe essere messa a disposizione dell'Ucraina per aiutarla a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti. Per rispondere a tale fabbisogno con la giusta flessibilità, è opportuno utilizzare diverse modalità di consegna e consentire che il sostegno possa essere fornito attraverso l'assistenza macrofinanziaria e un prestito da attuare a norma del capo III dello strumento per l'Ucraina.
- (23) Il capo III dello strumento per l'Ucraina prevede finanziamenti a favore del paese da erogare previo conseguimento soddisfacente delle condizioni previste dal piano per l'Ucraina, che delinea il programma di riforme e investimenti del paese. In quanto strumento a medio termine teso a sostenere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, la sua graduale integrazione nel mercato interno come anche, tra l'altro, l'adozione e l'attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per allineare i valori dell'Unione e allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("*acquis*") in vista della futura adesione, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche, è opportuno prevedere che gli importi derivanti dal prestito per le riparazioni siano utilizzati attraverso lo strumento per l'Ucraina. Il piano per l'Ucraina dovrebbe essere aggiornato per tenere conto di tali importi aggiuntivi, comprese le misure volte a rafforzare lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. È opportuno apportare modifiche allo strumento per l'Ucraina per consentire l'attuazione di tali importi aggiuntivi nell'ambito dello stesso.
- (24) L'assistenza macrofinanziaria dovrebbe essere collegata a condizioni inerenti alle politiche da definire nel protocollo d'intesa. Il protocollo d'intesa dovrebbe prevedere impegni da parte dell'Ucraina, a seconda dei casi, compresi impegni volti in particolare a rafforzare la mobilitazione delle entrate, migliorare la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica e incrementare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche. Tale assistenza macrofinanziaria può essere utilizzata dall'Ucraina per contribuire al finanziamento di compensazioni, sotto forma di riparazioni, delle persone che hanno subito danni a causa delle azioni illegali della Russia, anche attraverso la commissione per le richieste di risarcimento dell'Ucraina istituita sotto l'egida del Consiglio d'Europa.
- (25) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali

condizioni per l'assistenza macrofinanziaria con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante dell'assistenza, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011. In considerazione dell'importo del prestito per le riparazioni all'Ucraina, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione o cancellazione di tale prestito.

- (26) Il prestito per le riparazioni dovrebbe fornire assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina in quanto paese in guerra, la cui stabilità finanziaria è intrinsecamente legata e subordinata alla sua capacità di difendersi dall'aggressione. Questo spiega perché un importo specifico dell'assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina sarà utilizzato per migliorare la capacità del paese di far fronte al fabbisogno di bilancio connesso al rafforzamento delle capacità militari e di difesa, contribuendo in tal modo a conferire all'Ucraina un vantaggio militare qualitativo. Tale assistenza finanziaria ed economica dovrebbe mirare a consentire all'Ucraina di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a favore dell'industria ucraina della difesa e della sua integrazione nell'industria europea della difesa, in risposta e in seguito all'attuale situazione di crisi. L'assistenza dovrebbe contribuire in particolare alla ricostruzione, alla ripresa e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina, nell'intento di aumentarne la prontezza industriale nel settore della difesa, tenendo conto della sua futura e graduale integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea e sostenendo la disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa, attraverso la cooperazione tra Unione e Ucraina.
- (27) L'assistenza finanziaria ed economica a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa dovrebbe essere messa a disposizione per attività, spese e misure relative ai prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa che soddisfano determinati criteri di ammissibilità. Al fine di rafforzare con urgenza la base industriale di difesa ucraina in modo efficiente e autonomo, tali criteri di ammissibilità dovrebbero essere strutturati in modo da orientare le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali di difesa dell'Ucraina verso la ricostruzione, la ripresa e la modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa ucraina, tenendo conto della sua graduale e futura integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea. In tale contesto, nel verificare se i fabbricanti siano o meno controllati da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, per "controllo" si dovrebbe intendere la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi.
- (28) Affinché l'Ucraina possa utilizzare l'assistenza finanziaria ed economica nel modo più adatto alle circostanze, è opportuno consentirle di impiegare i fondi a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa con metodi di attuazione diversi che rispecchino la diversità delle esigenze. In particolare è opportuno che i fondi siano utilizzati per sostenere attività, spese e misure in paesi o in cooperazione con paesi che sostengono attivamente l'Ucraina e la base industriale e tecnologica di difesa ucraina. I fondi possono altresì contribuire allo strumento di sostegno per l'Ucraina nell'ambito

¹⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

del regolamento (UE) [*regolamento EDIP*], al quadro di investimenti per l'Ucraina istituito dallo strumento per l'Ucraina per i beni a duplice uso o ad altri programmi dell'Unione. I fondi dovrebbero inoltre consentire all'Ucraina di attuare un intervento massiccio sulla domanda di prodotti per la difesa; ciò creerebbe le condizioni adeguate per incentivare ingenti investimenti nell'incremento della capacità di produzione e nello sviluppo di nuovi prodotti. A tal fine l'Ucraina dovrebbe poter utilizzare i fondi per avviare, mediante appalti nell'ambito dello strumento SAFE istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio²⁰ o, previa approvazione, secondo altre modalità, operazioni di approvvigionamento massiccio di prodotti per la difesa fabbricati dalla base industriale e tecnologica di difesa ucraina e dalla base industriale e tecnologica di difesa europea.

- (29) Ai fini di un'attuazione agevole del presente regolamento in combinato disposto con lo strumento SAFE, è opportuno applicare condizioni di ammissibilità analoghe. Considerando che è un paese in guerra e che la sua capacità di difendere il territorio potrebbe dipendere dalla disponibilità di un determinato prodotto in tempi decisamente brevi, l'Ucraina dovrebbe poter acquistare prodotti che non soddisfano queste condizioni di ammissibilità quando un prodotto è urgentemente necessario e non è possibile acquistare prodotti alternativi mediante procedure d'appalto. La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ riguarda, tra l'altro, l'istituzione di un quadro legislativo adeguato, una condizione per la creazione di un mercato europeo dei materiali per la difesa, in merito al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che soddisfino i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. Tuttavia non offre una soluzione adatta a rispondere alle enormi e urgenti esigenze di un paese in guerra ai confini dell'Unione. In tali circostanze potrebbe essere opportuno estendere la partecipazione ad un accordo quadro già in vigore anche alle amministrazioni aggiudicatrici dell'Ucraina, anche se queste non ne erano inizialmente parte e se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro originario.
- (30) L'architettura generale dell'assistenza finanziaria ed economica dipende dal contributo di diverse parti per aiutare l'Ucraina a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti. Di conseguenza è opportuno che l'assistenza finanziaria ed economica a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa consenta al paese di cooperare con i paesi terzi che pure sostengono dette capacità. Nello specifico l'Ucraina dovrebbe poter utilizzare l'assistenza a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa al fine di cooperare con tali paesi che non ledono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, purché gli stessi forniscano all'Ucraina un ingente sostegno supplementare, utilizzabile per spese che contribuiscono al perseguimento delle finalità del sostegno alle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa e che tali spese siano aperte alla partecipazione sia dell'industria europea che di quella ucraina. Nell'ambito dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali ucraine nel settore della difesa, l'Ucraina dovrebbe prendere

²⁰ Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj>).

²¹ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>).

provvedimenti adeguati per scongiurare che i fondi siano utilizzati in paesi che non la sostengono, il che non contribuirebbe all'obiettivo dell'assistenza.

- (31) Il presente regolamento fa salvo il diritto internazionale applicabile che vieta l'uso, lo sviluppo o la produzione di determinati prodotti e tecnologie per la difesa.
- (32) L'attuazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa dovrebbe avvenire in linea con i principi di sana gestione finanziaria che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio²². I requisiti specifici al riguardo potrebbero essere oggetto di un accordo da sottoscrivere tra la Commissione e l'Ucraina. Inoltre l'Ucraina, ai fini della gestione dell'assistenza finanziaria ed economica ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa, dovrebbe aprire un conto unico attraverso cui gestire l'assistenza, che la Commissione dovrebbe poter monitorare.
- (33) Per favorire l'attuazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, la Commissione dovrebbe istituire il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa. Tale gruppo di esperti dovrebbe prestare consulenza alla Commissione su questioni riguardanti l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
- (34) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, compresa in particolare la consegna dei prodotti. A tal fine si dovrebbero stabilire varie modalità di monitoraggio che rispecchino i diversi metodi di attuazione.
- (35) La direttiva 2009/81/CE riguarda, tra l'altro, l'istituzione di un quadro legislativo adeguato in merito al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che soddisfi i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tal fine, la direttiva 2009/81/CE provvede, in particolare, a far fronte alle situazioni di crisi, prevedendo segnatamente disposizioni specifiche applicabili in casi di urgenza risultanti da situazioni di crisi, come la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia, in alcuni casi di urgenza, tali norme potrebbero essere insufficienti, specie quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi può essere affrontata solo coinvolgendo l'Ucraina e almeno uno Stato membro in un appalto comune. Spesso, in questi casi, l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali paesi è estendere la partecipazione ad un accordo quadro o contratto, già in vigore in uno Stato membro, anche alle amministrazioni aggiudicatrici dell'Ucraina che non ne erano inizialmente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro o contratto originario. Poiché tali possibilità non sono previste dalla direttiva 2009/81/CE al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, quest'ultimo prevede la possibilità di integrare le disposizioni di tale direttiva o di derogarvi nell'attuale situazione di crisi derivante dalla guerra di aggressione della Russia, a patto che si ottenga il consenso dell'impresa che ha concluso l'accordo quadro. Rispetto alle quantità supplementari per l'Ucraina, le amministrazioni aggiudicatrici ucraine dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni

²² Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

dell'amministrazione aggiudicatrice iniziale che ha concluso l'accordo quadro originario. È inoltre opportuno adottare adeguate misure di trasparenza per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate siano informate.

- (36) Il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri mettendoli in condizione di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a sostegno dell'industria europea della difesa, in risposta alla situazione di crisi derivante dal notevole deterioramento del contesto di sicurezza dell'Unione. Avvalendosi di tale strumento, l'Unione ha iniziato a sostenere gli Stati membri affinché possano effettuare ordini rapidamente, incentivando il settore industriale della difesa a investire, nel brevissimo termine, nel potenziamento delle capacità di produzione per essere in grado di soddisfare le esigenze degli Stati membri entro il 2030. Il presente regolamento facilita anche l'effettuazione di ordini ucraini presso la base industriale e tecnologica di difesa europea al fine di sostenere la cooperazione tra questa e la base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Una domanda così straordinariamente elevata per un'ampia gamma di prodotti per la difesa comporta il rischio imminente di gravi ripercussioni negative sul corretto funzionamento del mercato interno. Per affrontare questo rischio e in considerazione degli obiettivi del presente regolamento, tenuto conto della situazione specifica dell'Ucraina, potrebbero rivelarsi indispensabili misure di definizione delle priorità a livello dell'Unione volte ad assicurare la disponibilità dei prodotti per la difesa interessati, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa e delle relative catene di approvvigionamento. A tale riguardo la Commissione dovrebbe poter utilizzare, su richiesta di uno Stato membro, richieste classificate come prioritarie per agevolare l'approvvigionamento di prodotti per la difesa al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
- (37) Le richieste classificate come prioritarie dovrebbero consistere in richieste che la Commissione, su iniziativa di uno Stato membro, rivolge agli operatori economici pertinenti stabiliti nell'Unione affinché accettino gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o attribuiscono loro la priorità. Tali richieste classificate come prioritarie, da utilizzare solo se necessarie e proporzionate per garantire che le catene di approvvigionamento della difesa possano operare normalmente, dovrebbero essere intese a sostenere l'Ucraina, che si trova ad affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di rifiutare di essere soggetti a una richiesta classificata come prioritaria. Una richiesta classificata come prioritaria dovrebbe basarsi su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Dovrebbe tener conto degli interessi legittimi delle imprese, come pure dei costi e degli sforzi necessari per apportare qualsiasi modifica alla sequenza di produzione. Una volta accettata, l'obbligo di eseguire la richiesta classificata come prioritaria dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione previsto dal diritto pubblico o privato. Alla luce dell'importanza di garantire l'approvvigionamento di prodotti per la difesa, indispensabili per il corretto funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento, il rispetto dell'obbligo di eseguire una richiesta classificata come prioritaria non dovrebbe comportare responsabilità verso terzi per i danni che potrebbero derivare da una violazione degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali si è resa necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità imposta. Se l'operatore economico ha espressamente accettato una richiesta classificata come prioritaria e la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a seguito dell'accettazione, l'operatore economico dovrebbe rispettare tutte le condizioni previste da tale atto di esecuzione.

Il mancato rispetto da parte dell'operatore economico delle condizioni stabilite nell'atto di esecuzione dovrebbe comportare la perdita del beneficio di esenzione dalla responsabilità contrattuale. Se il mancato rispetto è intenzionale o imputabile a negligenza grave, la Commissione dovrebbe poter imporre all'operatore economico un'ammenda, nel rispetto del principio di proporzionalità.

- (38) Poiché dovrebbero essere resi disponibili importi specifici per l'assistenza di bilancio e l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, è opportuno garantire coerenza e complementarità nell'attuazione di entrambe.
- (39) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
- (40) L'accordo di prestito per le riparazioni da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine dovrebbe contenere disposizioni in linea con i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento per l'Ucraina di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 firmato tra l'Unione e l'Ucraina, entrato in vigore il 20 giugno 2024. In questo modo sarà assicurata una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi al prestito per le riparazioni, con la definizione di misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, saranno concessi i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti europea e, se del caso, alla Procura europea, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione durante e dopo il periodo di disponibilità del prestito per le riparazioni. L'Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all'utilizzo dei fondi, in linea con le procedure previste dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento per l'Ucraina.
- (41) A norma dell'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'accordo di prestito per le riparazioni dovrebbe assicurare che tutti i costi sostenuti dall'Unione in relazione al prestito per le riparazioni siano a carico dell'Ucraina, compresi, se del caso, i costi del cambio da e verso le valute estere.
- (42) Data la difficile situazione dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e per sostenere l'Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno che l'Unione fornisca all'Ucraina il prestito per le riparazioni come prestito con diritto di rivalsa limitato, destinato a diventare esigibile quando l'Ucraina riceverà dalla Russia contanti o attività non monetarie come risarcimenti di guerra, indennizzi o qualsiasi liquidazione finanziaria, ad eccezione del territorio.
- (43) Lo svincolo dei fondi nell'ambito del prestito per le riparazioni dovrebbe essere subordinato alla valutazione positiva da parte della Commissione di una richiesta di fondi presentata dall'Ucraina. Per quanto riguarda l'assistenza macrofinanziaria, la valutazione delle condizioni non dovrebbe pregiudicare la valutazione del rispetto delle condizioni nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Per quanto concerne l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, lo svincolo dei fondi dovrebbe essere collegato a contratti o accordi per attività, spese e misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa in relazione a prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa.
- (44) Il presente regolamento dovrebbe stabilire opportune disposizioni per il finanziamento del prestito per le riparazioni.

- (45) L'impatto devastante della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha notevoli effetti di ricaduta per l'Unione, anche attraverso minacce alle sue frontiere esterne, attacchi informatici e ibridi, perturbazioni nei settori dell'energia e dei trasporti, migrazione forzata e destabilizzazione del vicinato orientale, incidendo in tal modo sulla sicurezza, sulla difesa e sugli interessi economici dell'Unione e dei suoi Stati membri. La crisi derivante dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha dimostrato non solo che esistono carenze nel settore industriale della difesa dell'Unione e dell'Ucraina, ma anche che la sicurezza dell'Ucraina e quella dell'Unione sono indissolubilmente legate e che la pace, la prosperità e la resilienza stesse dell'Unione dipendono dalla capacità dell'Ucraina di difendere la propria sovranità e integrità territoriale. L'Unione deve pertanto dotarsi dei mezzi per rafforzare la sua difesa collettiva e resilienza e continuare ad appoggiare l'Ucraina. Sono necessarie risorse finanziarie di portata eccezionale per far fronte alle conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina senza aumentare la pressione sulle finanze degli Stati membri. È pertanto auspicabile una risposta eccezionale a livello di Unione. Per tale motivo è opportuno conferire alla Commissione, in via eccezionale, il potere di prendere in prestito presso gli enti finanziari dell'Unione le necessarie disponibilità liquide che si accumulano a seguito del divieto di effettuare operazioni relative alle attività e alle riserve della Banca centrale di Russia, disponibilità che sarebbero utilizzate esclusivamente per finanziare il prestito per le riparazioni all'Ucraina al solo scopo di far fronte alle conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. L'assunzione di prestiti dovrebbe avvenire in modo da tutelare pienamente la situazione finanziaria dell'ente finanziario interessato e consentire a quest'ultimo di onorare tutti gli impegni contrattuali relativi alle attività e alle riserve della Banca centrale di Russia.
- (46) Queste misure specifiche non pregiudicano il credito della Banca centrale di Russia. L'attività in questione non è interessata dalle misure previste dal presente regolamento. Le disponibilità liquide accumulate nei bilanci degli enti finanziari a seguito del blocco non appartengono alla Banca centrale di Russia e non costituiscono attività sovrane.
- (47) Poiché alcune delle disponibilità liquide che si accumulano presso gli enti finanziari dell'Unione a seguito del divieto di effettuare operazioni relative alle attività e alle riserve della Banca centrale di Russia sono in valute diverse dall'euro, è opportuno consentire all'Unione la possibilità di contrarre ed erogare prestiti in tali valute.
- (48) Il finanziamento del prestito per le riparazioni, basato sul metodo unico, dovrebbe essere tenuto separato dal finanziamento di altri programmi dell'Unione. Nello specifico, la strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 non dovrebbe essere utilizzata per finanziare il prestito per le riparazioni.
- (49) Poiché le disponibilità liquide degli enti finanziari utilizzate per finanziare il prestito per le riparazioni potrebbero non generare più interessi per gli enti finanziari direttamente interessati, è opportuno che una quota del prestito per le riparazioni sia destinata al mantenimento dell'iniziativa sui prestiti ERA del G7.
- (50) L'impatto significativo della guerra di aggressione della Russia sull'architettura di sicurezza europea richiede inoltre contributi collettivi degli Stati membri sotto forma di garanzie a sostegno del prestito per le riparazioni a carico del bilancio dell'Unione. Tali garanzie sono necessarie per consentire all'Unione di concedere all'Ucraina un prestito per le riparazioni e coprire il rischio che le attività della Banca centrale russa

siano sbloccate in assenza di riparazioni versate dalla Russia all'Ucraina. Per garantire che la passività potenziale derivante dal prestito per le riparazioni erogato dall'Unione all'Ucraina sia compatibile con il quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE e con i massimali delle risorse proprie di cui all'articolo 311, terzo comma, TFUE, le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta, mentre garanzie supplementari dovrebbero rafforzare la solidità del sistema.

- (51) La Commissione dovrebbe richiedere fondi agli enti finanziari che detengono le disponibilità liquide e dovrebbe emettere uno strumento di debito che indichi, in particolare, gli interessi e la scadenza. Dovrebbe altresì essere possibile concludere accordi che specifichino, in particolare, le modalità relative alla richiesta di fondi e al rimborso dell'Unione e che prendano in debita considerazione l'Unione in quanto emittente sul mercato e il fabbisogno di liquidità degli enti finanziari. Tali considerazioni potrebbero precisare le condizioni per l'uso di mezzi equivalenti alle disponibilità liquide, se previsti dall'Unione. Gli accordi potrebbero anche includere la copertura dei costi o le compensazioni per gli enti finanziari che abbiano sostenuto costi in relazione all'erogazione dei fondi.
- (52) È essenziale prevedere misure che consentano all'Unione di rimborsare lo strumento di debito presso gli enti finanziari in un breve periodo di tempo, qualora se ne presenti la necessità. Nell'ambito di tali misure dovrebbe essere istituito un meccanismo di liquidità dell'Unione atto a garantire che le risorse necessarie siano disponibili in tempo utile per rimborsare il contratto di debito. Tale meccanismo dovrebbe essere rigorosamente utilizzato ai fini del rimborso tempestivo degli obblighi dell'Unione nei confronti degli enti finanziari. Il meccanismo di liquidità dell'Unione dovrebbe basarsi sull'autorizzazione della Commissione a effettuare operazioni nell'ambito della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare le operazioni di gestione della liquidità disponibili a norma dello stesso. Tali operazioni dovrebbero comprendere un'ampia gamma di misure che consentano alla Commissione di reperire liquidità entro i termini previsti e la possibilità di emettere titoli di debito dell'Unione. Dette operazioni dovrebbero rispettare i limiti di bilancio fissati nell'ambito dei massimali delle risorse proprie e del quadro finanziario pluriennale.
- (53) Una volta stabilite le disposizioni necessarie nell'ambito del sistema delle risorse proprie e del quadro finanziario pluriennale, la copertura del prestito per le riparazioni e del meccanismo di liquidità dell'Unione dovrebbe essere garantita dal bilancio dell'Unione. Fino a quando non sarà assicurata la copertura mediante il bilancio dell'Unione, il meccanismo di liquidità dell'Unione dovrebbe essere utilizzato soltanto per garantire che l'attivazione della garanzia sia onorata integralmente e in tempo utile. Gli Stati membri dovrebbero individuare le risorse di cassa che intendono anticipare mentre, nel caso di eventuali lacune, il meccanismo di liquidità dell'Unione dovrebbe considerarsi richiesto dagli Stati membri. Il rimborso del meccanismo di liquidità dell'Unione da parte degli Stati membri per il capitale e i tassi di interesse dovrebbe essere integrato nelle garanzie secondo le condizioni di cui all'articolo 223 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e, di conseguenza, la garanzia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2053 dovrebbe applicarsi al rimborso del meccanismo di liquidità dell'Unione.
- (54) In linea con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli Stati membri possono fornire contributi volontari per l'attuazione del prestito per le riparazioni. Detti contributi potrebbero, tra l'altro, contribuire alla

copertura di eventuali interessi dovuti al momento dell'attuazione dello strumento di debito.

- (55) I paesi terzi o altre fonti dovrebbero poter contribuire al prestito per le riparazioni fornendo garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta in aggiunta alle garanzie fornite dagli Stati membri. In alternativa, i paesi terzi possono contribuire al prestito per le riparazioni fornendo sostegno alla gestione del rischio di cambio connesso alla conversione di fondi presi in prestito da enti finanziari. Siffatti contributi dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
- (56) In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947²³, la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne istituita dal suddetto regolamento. Il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito del presente regolamento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In considerazione dei rischi finanziari e della presenza di garanzie, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali e, in deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.
- (57) Qualora siano emessi lodi arbitrari nei confronti degli Stati membri in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato relativi a misure imposte a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) [*il regolamento articolo 122*], gli Stati membri dovrebbero, per una questione di leale cooperazione, ridurre al minimo i rischi finanziari e giuridici connessi all'applicazione del presente regolamento. Dovrebbero invocare qualsiasi eccezione al riconoscimento e all'esecuzione di tali lodi di cui dispongano nell'ambito di procedure nazionali o straniere. Dovrebbe essere possibile, fra l'altro, invocare l'eccezione secondo cui il riconoscimento o l'esecuzione del lodo sarebbero contrari alla politica pubblica del paese in cui è richiesto il riconoscimento e l'esecuzione, ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958, come pure altre eccezioni disponibili basate sul diritto nazionale, dell'Unione o internazionale. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che tali lodi arbitrali non siano riconosciuti ed eseguiti nell'Unione.
- (58) Qualora uno Stato membro subisca danni a seguito dell'esecuzione in un paese terzo di lodi arbitrali investitore-Stato in relazione a misure imposte in forza del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) [*il regolamento articolo 122*], l'Unione dovrebbe garantire un'equa ripartizione e solidarietà con tale Stato membro attraverso la conclusione di accordi di garanzia con gli Stati membri a copertura del rischio di tali danni. Questo meccanismo di equa ripartizione e solidarietà dovrebbe essere interpretato in modo da evitare doppi pagamenti alla Banca centrale di Russia una volta revocato il divieto di effettuare operazioni. In caso di escussione di importi nell'ambito di tali garanzie, l'importo dovuto dall'Unione agli enti finanziari dovrebbe

²³ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/2021-06-14>).

essere ridotto di un importo equivalente. In linea con il regolamento (UE) n. 833/2014 o con il regolamento (UE) [il regolamento articolo 122], gli enti finanziari dovrebbero quindi ridurre le loro passività nei confronti della Banca centrale di Russia per un importo equivalente. Fino a quando non saranno stabilite le disposizioni necessarie nell'ambito del sistema delle risorse proprie e del quadro finanziario pluriennale, tale meccanismo di equa ripartizione e solidarietà dovrebbe tenere conto degli Stati membri che hanno partecipato alla solidarietà condividendo il rischio nell'ambito del prestito per le riparazioni.

- (59) I trattati bilaterali di investimento conclusi tra alcuni Stati membri e la Federazione russa non sono coerenti con la politica di protezione degli investimenti elaborata dall'Unione a norma dell'articolo 207 TFUE dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Gli Stati membri interessati devono recedere da tali trattati bilaterali di investimento o porvi fine, a seconda dei casi, e adottare un atteggiamento comune a tal fine. La Commissione dovrebbe agevolare il coordinamento tra gli Stati membri.
- (60) Il sostegno dell'Unione all'Ucraina a norma del presente regolamento dovrebbe essere gestito dalla Commissione.
- (61) L'assistenza all'Ucraina nell'ambito del prestito per le riparazioni dovrebbe essere aggiuntiva e complementare al sostegno dell'Unione erogato nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. Ove possibile, la Commissione dovrebbe cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di rendicontazione a carico dell'Ucraina.
- (62) La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio²⁴ e, se del caso, del ruolo del servizio europeo per l'azione esterna, in linea con le sue competenze.
- (63) La commissione competente del Parlamento europeo potrebbe invitare la Commissione a discutere, nell'ambito di un dialogo sul prestito per le riparazioni, delle questioni relative all'attuazione del regolamento. La Commissione dovrebbe tenere conto degli elementi derivanti dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sul prestito per le riparazioni, comprese le risoluzioni del Parlamento europeo, se previste.
- (64) Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza dell'Unione all'Ucraina a norma del presente regolamento e fornire loro i documenti pertinenti.
- (65) Per assicurare la continuità in termini di efficacia degli accordi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminarne periodicamente l'adeguatezza e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, garantendo in tal modo trasparenza e rendicontabilità.
- (66) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (67) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente fornire assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo al fine di aiutare l'Ucraina a coprire il fabbisogno di

²⁴ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj>).

finanziamenti dovuto alla guerra di aggressione della Russia, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (68) Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (69) Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce uno strumento per fornire assistenza dell'Unione all'Ucraina sotto forma di un prestito che sarà rimborsato tramite le riparazioni dovute dalla Russia ("prestito per le riparazioni").
2. Esso stabilisce l'obiettivo del prestito per le riparazioni, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento.

Articolo 2

Obiettivi del prestito per le riparazioni

1. L'obiettivo generale del prestito per le riparazioni è fornire assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo al fine di aiutare l'Ucraina a coprire il fabbisogno di finanziamenti dovuto in particolare alla guerra di aggressione della Russia e al mancato pagamento da parte della Russia delle riparazioni dovute.
2. Per conseguire tale obiettivo generale, il prestito per le riparazioni persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a. sostenere la stabilità macrofinanziaria allentando le restrizioni di finanziamento esterne e interne dell'Ucraina;
- b. rafforzare le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "prodotto per la difesa": beni, servizi e lavori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all'articolo 2 della stessa;
- (2) "assistenza di bilancio con designazione": assistenza fornita in conformità del capo III e designata come accessibile esclusivamente per mantenere l'iniziativa sui prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie (ERA);
- (3) "Stato EFTA-SEE": un membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è anche membro dello Spazio economico europeo (SEE);
- (4) "prestiti ERA": prestiti bilaterali ammissibili e il prestito di assistenza macrofinanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/2773;
- (5) "ente finanziario": soggetto del settore finanziario quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione quale definita all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ o una controparte centrale quale definita all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸;
- (6) "altri prodotti a scopi di difesa": beni, servizi e lavori diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all'articolo 2 della stessa, che risultano necessari o finalizzati a scopi di difesa;
- (7) "assistenza di bilancio senza designazione": assistenza macrofinanziaria fornita in conformità del capo III che non è designata come accessibile esclusivamente

²⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

²⁶ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>).

²⁷ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

²⁸ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>).

per mantenere l'iniziativa sui prestiti ERA e assistenza sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792.

Articolo 4

Assistenza disponibile nell'ambito del prestito per le riparazioni

1. Il prestito per le riparazioni ammonta a un importo massimo di 210 000 000 000 EUR. Tale importo è messo a disposizione dell'Ucraina in funzione del suo fabbisogno di finanziamenti, come previsto nella strategia di finanziamento dell'Ucraina approvata a norma dell'articolo 8, a condizione che:
 - a. l'importo in essere del prestito messo a disposizione non superi mai l'importo dei saldi di cassa presso gli enti finanziari dell'Unione che si accumulano in quanto non sono consentite operazioni relative alle attività e alle riserve della Banca centrale di Russia;
 - b. gli accordi di garanzia di cui all'articolo 26 siano entrati in vigore. L'importo del prestito diventa accessibile progressivamente, dopo l'entrata in vigore di ciascun accordo di garanzia, a condizione che nessun importo sia messo a disposizione fino a quando il massimale cumulativo delle garanzie in vigore per ciascuna tranche della garanzia a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, non supera il 50 % dell'importo massimo della rispettiva tranche. L'importo del prestito messo a disposizione non supera il massimale cumulativo delle garanzie in vigore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4.
2. Il prestito per le riparazioni è disponibile fino al 31 dicembre 2030, a eccezione dell'assistenza di bilancio con designazione che è disponibile fino al 31 dicembre 2055. Tale prestito è messo a disposizione dalla Commissione a rate che possono essere erogate in una o più tranches. Le rate o le tranches possono essere erogate in euro o in valute diverse dall'euro per gli importi dei saldi di cassa in tali valute presso gli enti finanziari che maturano in quanto non sono consentite operazioni relative alle attività e alle riserve della Banca centrale di Russia.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettere a) e b), l'importo indicativo massimo da erogare all'Ucraina sotto forma di rate entro il 31 dicembre 2027 è pari a un massimo di 90 000 000 000 EUR.
4. Qualora nel corso del periodo di disponibilità del prestito per le riparazioni il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina diminuisca drasticamente, anche nell'eventualità di un

risarcimento a opera della Russia dei danni di guerra inflitti all'Ucraina, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2, può ridurre l'importo non erogato del prestito per le riparazioni o cancellarlo.

5. Il paragrafo 1, lettera b), cessa di applicarsi se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a. è entrata in vigore ed è applicabile una decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che fornisce risorse tali da consentire una garanzia a titolo del bilancio dell'Unione per il finanziamento di cui all'articolo 23;
 - b. è entrato in vigore ed è applicabile un quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che fornisce una garanzia a titolo del bilancio dell'Unione per il prestito per le riparazioni e qualsiasi finanziamento necessario dei costi.

Articolo 5

Prerequisiti per l'assistenza nell'ambito del prestito per le riparazioni

1. La concessione dell'assistenza nell'ambito del prestito per le riparazioni è subordinata al prerequisito che l'Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto comprendono la lotta contro la corruzione.
2. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1, in particolare anteriormente all'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 8 e allo svincolo dei fondi di cui all'articolo 22. Il monitoraggio tiene inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio del suo monitoraggio.

CAPO II

ATTUAZIONE DEL PRESTITO PER LE RIPARAZIONI

Articolo 6

Strategia di finanziamento dell'Ucraina

1. Per ricevere assistenza finanziaria ed economica nell'ambito del prestito per le riparazioni, l'Ucraina presenta, in linea di principio ogni anno, alla Commissione una strategia di finanziamento dell'Ucraina che fornisce dettagli sul fabbisogno di finanziamenti e sulle fonti di finanziamento dell'Ucraina, in linea di principio per i 12 mesi successivi.
2. La strategia di finanziamento dell'Ucraina contiene:
 - a. le principali ipotesi macroeconomiche alla base della strategia di finanziamento dell'Ucraina;
 - b. informazioni sul bilancio dell'Ucraina, per trimestre, tra cui:
 - i. l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, espresso in percentuale del prodotto interno lordo (PIL), ripartito per sottosettori delle amministrazioni pubbliche;
 - ii. le proiezioni della spesa e delle entrate in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, e le loro principali componenti secondo la classificazione economica;
 - iii. informazioni pertinenti sulla spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione, in particolare per la difesa;
 - iv. una descrizione e una quantificazione delle misure, sul fronte delle entrate e della spesa, da includere nel bilancio;
 - v. un allegato contenente la metodologia, le ipotesi e qualsiasi altro parametro pertinente alla base delle previsioni di bilancio;
 - c. informazioni sugli sviluppi finanziari passati e previsti delle amministrazioni pubbliche dell'Ucraina, per trimestre, tra cui:
 - i. informazioni sulla situazione di liquidità (saldo di cassa) delle amministrazioni pubbliche e dei principali sottosettori;

- ii. ammortamenti del debito;
 - iii. una strategia di emissione del debito;
 - iv. altri flussi che danno luogo ad aumento o riduzione del debito;
- d. informazioni sull'attuazione dell'assistenza precedentemente concessa nell'ambito del prestito per le riparazioni, compresi eventuali recuperi finanziari;
 - e. informazioni sull'assistenza militare in natura prevista;
 - f. sulla base del bilancio dell'Ucraina e dell'assistenza militare in natura prevista, il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto per il periodo coperto dalla strategia di finanziamento dell'Ucraina, compresa una ripartizione degli importi in tale bilancio necessari ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento. Tale ripartizione contiene il valore dei prodotti per la difesa da acquistare al di fuori dell'Unione e dell'Ucraina;
 - g. finanziamenti esterni impegnati e previsti al momento della presentazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina per il periodo coperto da tale strategia, compresa una ripartizione degli importi di tali finanziamenti esterni da utilizzare in linea con le finalità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento;
 - h. sulla base delle informazioni di cui alle lettere f) e g) del presente paragrafo, il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto per il quale l'Ucraina chiede assistenza tramite il prestito per le riparazioni nell'ambito della strategia di finanziamento dell'Ucraina, compresa una ripartizione degli importi di tale fabbisogno di finanziamenti esterni previsto ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento;
 - i. al fine di sostenere la spesa pluriennale di cui al capo IV del presente regolamento, informazioni sulle potenziali esigenze pluriennali e un bilancio corrispondente.
3. L'Ucraina può presentare strategie di finanziamento dell'Ucraina aggiornate fino a quando tutta l'assistenza di bilancio senza designazione e l'assistenza fornita a norma del capo IV non siano state rese accessibili nell'ambito del prestito per le riparazioni a norma dell'articolo 8.
4. In deroga al paragrafo 1, l'Ucraina può ricevere assistenza finanziaria dal prestito per le riparazioni anche a norma dell'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 7

Valutazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina da parte della Commissione

1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la strategia di finanziamento dell'Ucraina presentata conformemente all'articolo 6.
2. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce in stretta collaborazione con l'Ucraina. La Commissione può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, anche verificandole con gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. L'Ucraina fornisce tutte le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere la sua strategia di finanziamento anche dopo la presentazione.
3. La Commissione esamina la strategia di finanziamento dell'Ucraina e valuta in particolare:
 - a. la completezza, la fattibilità e la coerenza della strategia di finanziamento dell'Ucraina con le ipotesi sottostanti;
 - b. la coerenza delle informazioni contenute nella strategia di finanziamento dell'Ucraina con fonti esterne, comprese eventuali recenti valutazioni da parte del Fondo monetario internazionale e le informazioni fornite dalla piattaforma dei donatori per l'Ucraina e dal gruppo di contatto per la difesa in Ucraina;
 - c. la coerenza del fabbisogno di finanziamento esterno previsto con la seguente distribuzione indicativa del prestito per le riparazioni:
 - i. 95 000 000 000 EUR per l'assistenza macrofinanziaria a norma del capo III, di cui 45 000 000 000 EUR di assistenza di bilancio con designazione per il rimborso dei prestiti ERA o per l'assistenza sotto forma di prestito da attuare nell'ambito dello strumento per l'Ucraina a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792;
 - ii. 115 000 000 000 EUR a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV;
 - d. il rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Nell'effettuare la valutazione, la Commissione tiene conto di qualsiasi potenziale impatto che il finanziamento di cui all'articolo 23, volto a coprire l'importo previsto come sostegno sotto forma di prestito per le riparazioni, avrebbe sulla presenza regolare sul mercato dei capitali dell'Unione.

4. Qualora valutati positivamente la strategia di finanziamento dell'Ucraina, la Commissione presenta senza ritardo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 8.
5. Qualora valutati negativamente la strategia di finanziamento dell'Ucraina, la Commissione ne informa prontamente l'Ucraina, motivando la sua valutazione. Una valutazione negativa non impedisce all'Ucraina di presentare una strategia di finanziamento dell'Ucraina riveduta.
6. Qualora la Commissione valuti un aggiornamento della strategia di finanziamento dell'Ucraina, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

Decisione di esecuzione del Consiglio

1. In caso di valutazione positiva della strategia di finanziamento dell'Ucraina o del suo aggiornamento, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che rende accessibile l'assistenza finanziaria ed economica.
2. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1:
 - a. determina l'importo dell'assistenza da rendere accessibile all'Ucraina per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina, incluso l'importo di tale assistenza che è accessibile:
 - i. a fini di assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III, ivi compreso l'importo accessibile esclusivamente per mantenere l'iniziativa sui prestiti ERA;
 - ii. a fini di assistenza sotto forma di prestito, da attuare in applicazione del capo III del regolamento (UE) 2024/792;
 - iii. a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV;
 - b. stabilisce il numero massimo e il valore indicativo delle rate per l'assistenza accessibile a fini di assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III.
3. La determinazione degli importi del prestito per le riparazioni da rendere accessibili:

- a. si attiene all'importo massimo disponibile per il prestito per le riparazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, garantendo nel contempo la disponibilità di risorse sufficienti per ottemperare all'articolo 10, paragrafo 2;
 - b. tiene conto della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri con gli altri donatori nel sopperire al fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina.
4. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.

Articolo 9

Complementarità e coordinamento

1. Nell'attuare il prestito per le riparazioni la Commissione agisce in stretta cooperazione con l'Ucraina, gli Stati membri, gli organismi internazionali pertinenti e i donatori impegnati a favore dell'Ucraina, in particolare attraverso la piattaforma dei donatori per l'Ucraina e il gruppo di contatto per la difesa in Ucraina, allo scopo di garantire un approccio coerente e uniforme da parte dei sostenitori dell'Ucraina per far fronte alle esigenze di assistenza finanziaria ed economica del paese. A tal fine la Commissione si avvale delle competenze del servizio europeo per l'azione esterna.
2. Gli articoli 5, 7, 13, 14 e 15 e l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE.

CAPO III

ASSISTENZA MACROFINANZIARIA

Articolo 10

Finalità

1. L'assistenza macrofinanziaria contribuisce a colmare il deficit di finanziamento dell'Ucraina individuato in una strategia di finanziamento dell'Ucraina la cui valutazione abbia avuto esito positivo.
2. 45 000 000 000 EUR di assistenza macrofinanziaria sono designati come disponibili esclusivamente per mantenere l'iniziativa sui prestiti ERA fino a che tali prestiti non saranno interamente rimborsati.
3. Una volta che tutta l'assistenza di bilancio senza designazione e l'assistenza fornita in conformità del capo IV sono state rese accessibili nell'ambito di strategie di

finanziamento dell'Ucraina approvate a norma dell'articolo 8, l'Unione mette a disposizione dell'Ucraina la restante assistenza di bilancio con designazione secondo le modalità concordate nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria è gestita dalla Commissione sulla base della sua valutazione del prerequisito di cui all'articolo 5 e del soddisfacimento delle condizioni inerenti alle politiche incluse nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 11.

Articolo 11

Protocollo d'intesa

1. Con riferimento agli importi approvati dell'assistenza macrofinanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto i), la Commissione concorda con l'Ucraina le condizioni inerenti alle politiche alle quali sarà collegata tale assistenza macrofinanziaria. Le condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d'intesa.
2. Le condizioni inerenti alle politiche prevedono impegni, tra cui impegni volti in particolare a rafforzare la mobilitazione delle entrate, migliorare la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica e incrementare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche.
3. Nel protocollo d'intesa la Commissione concorda con l'Ucraina le modalità di utilizzo dell'assistenza macrofinanziaria per mantenere l'iniziativa sui prestiti ERA.
4. La Commissione approva la firma del protocollo d'intesa e delle sue modifiche mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

CAPO IV

ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLE CAPACITÀ INDUSTRIALI DELL'UCRAINA NEL SETTORE DELLA DIFESA

Articolo 12

Finalità

L'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa mira a consentire all'Ucraina di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a favore dell'industria ucraina della difesa e della sua integrazione nell'industria europea della difesa,

in risposta e in seguito all'attuale situazione di crisi. Tale assistenza contribuisce in particolare alla ricostruzione, alla ripresa e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina, nell'intento di aumentarne la prontezza industriale nel settore della difesa, tenendo conto della sua futura e graduale integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea e sostenendo la disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa, attraverso la cooperazione tra Unione e Ucraina.

Articolo 13

Ammissibilità

1. Le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa sono ammissibili a beneficiare dell'assistenza purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo.
2. Le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa e mirano a:
 - a. accelerare l'adeguamento dell'industria della difesa ucraina alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e delle relative attività di sostegno;
 - b. migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa per l'Ucraina, anche mediante una riduzione dei termini di consegna, l'assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa, prodotti intermedi o materie prime; o
 - c. rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra la base industriale e tecnologica di difesa europea e quella ucraina, tenuto conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di rafforzamento dell'industria della difesa e appalti nel settore della difesa, consentendo l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa fabbricati dalle industrie ucraina ed europea della difesa.
3. I prodotti per la difesa sono fabbricati nel rispetto delle condizioni seguenti:
 - a. i fabbricanti e i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;

- b. in deroga alla lettera a), al fine di tenere conto della cooperazione industriale con partner non appartenenti all'UE, sono ammissibili i prodotti per la difesa la cui fabbricazione coinvolge un subappaltatore a cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore dell'appalto e che non è stabilito o non ha le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, purché sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- i. è stato stabilito un rapporto contrattuale diretto in merito al prodotto per la difesa tra il contraente e tale subappaltatore prima del 28 maggio 2025;
 - ii. il fabbricante si impegna a studiare, entro due anni, la fattibilità di sostituire il contributo fornito da tale subappaltatore con un contributo alternativo senza restrizioni originario dell'Unione, di Stati EFTA-SEE o dell'Ucraina, soddisfacendo nel contempo i requisiti tecnici e temporali;
- c. in deroga alla lettera a), i prodotti per la difesa che coinvolgono fabbricanti o subappaltatori stabiliti nell'Unione e controllati da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo che non è uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina sono ammissibili se il fabbricante o subappaltatore è stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se il fabbricante fornisce garanzie conformemente alla lettera d) verificate dallo Stato membro in cui è stabilito;
- d. le garanzie di cui alla lettera c) assicurano che il coinvolgimento del fabbricante o del subappaltatore nella fabbricazione del prodotto per la difesa non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea. Tali garanzie devono dimostrare in particolare che, ai fini delle attività, delle spese e delle misure, sono in atto misure volte a garantire che:
- i. il controllo sul fabbricante o sul subappaltatore non sia esercitato in un modo che ne ostacoli o riduca la capacità di realizzare le attività, le spese e le misure sostenute; e
 - ii. sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni classificate o sensibili relative al prodotto per la difesa fabbricato, e i dipendenti o le altre persone coinvolte nella fabbricazione del prodotto per la difesa dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale

rilasciato da uno Stato membro, ove opportuno, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;

- e. le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei fabbricanti e dei subappaltatori coinvolti nella fabbricazione sono situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina, i fabbricanti o i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- f. è possibile considerare che i fabbricanti e i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092²⁹, (UE) 2021/697³⁰, (UE) 2023/1525³¹ o (UE) 2023/2418³² del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106 e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni;
- g. il costo dei componenti non originari dell'Unione, di Stati EFTA-SEE e dell'Ucraina non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto per la difesa. Nessun componente proviene da un paese terzo che lede gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- h. ai fini del presente paragrafo, per "subappaltatori coinvolti nella fabbricazione" si intende qualsiasi soggetto giuridico che fornisca contributi critici che possiedano

²⁹ Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj>).

³⁰ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj>).

³¹ Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj>).

³² Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj>).

caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessiti di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione del contratto;

4. in deroga al paragrafo 3, un prodotto per la difesa che non rispetta almeno una delle condizioni ivi stabilite è ammissibile se la disponibilità o i termini di consegna di un prodotto per la difesa conforme a detto paragrafo sono incompatibili con le necessità dell'Ucraina, anche qualora fosse oggetto di una richiesta classificata come prioritaria ai sensi dell'articolo 19, purché il fabbricante del prodotto per la difesa sia stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. In una situazione del genere, qualora non disponga prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti e beni adeguati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina, il fabbricante coinvolto nella fabbricazione può utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. La presente deroga non è applicabile nel caso in cui il fabbricante non disponga di infrastrutture, impianti o beni della base industriale e tecnologica di difesa situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina.
5. I fabbricanti di altri prodotti a scopi di difesa sono stabiliti nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina.
6. In deroga ai paragrafi 3 e 5, i contributi conformi al paragrafo 8, lettera e), sono utilizzati in linea con le condizioni di ammissibilità del rispettivo programma dell'Unione.
7. In deroga ai paragrafi 3 e 4, previo accordo della Commissione, laddove la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina faccia sorgere la necessità urgente di un dato prodotto per la difesa e purché il relativo appalto non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'appalto di un prodotto per la difesa che non soddisfa le condizioni stabilite in detti paragrafi può essere ammissibile all'assistenza finanziaria a norma del presente capo a condizione che:
 - a. non vi sia alcun prodotto equivalente che risponda alla necessità urgente e soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, oppure il prodotto equivalente non sia disponibile sulla scala necessaria; o
 - b. i termini di consegna di tale prodotto siano notevolmente più brevi rispetto a quelli di un prodotto che soddisferebbe le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, anche

qualora quest'ultimo fosse oggetto di una richiesta classificata come prioritaria ai sensi dell'articolo 19.

In tal caso l'Ucraina fornisce tutte le prove che la Commissione deve esaminare per accertare che sussistano le condizioni per l'applicazione della deroga, tra cui, nel contesto della lettera b), un impegno giuridico del fabbricante a rispettare i termini di consegna.

8. Le attività, le spese e le misure relative ai prodotti per la difesa o agli altri prodotti a scopi di difesa sono realizzate secondo uno dei metodi seguenti:
 - a. appalti condotti dall'Ucraina, subordinatamente a convalida, da parte della Commissione o degli Stati membri coinvolti, dell'appalto e della consegna. L'Ucraina è responsabile di tali appalti conformemente al diritto ucraino, nel cui ambito la convalida da parte della Commissione o degli Stati membri consta di controlli a campione della documentazione contrattuale, delle fatture e dei certificati di consegna, ispezioni fisiche presso i fornitori e verifica fisica delle consegne;
 - b. appalti condotti dall'Ucraina che costituiscono appalti comuni a norma del regolamento (UE) 2025/1106;
 - c. accordi tra l'Ucraina e gli Stati membri o l'Agenzia europea per la difesa;
 - d. accordi di appalto tra l'Ucraina e organizzazioni internazionali o intergovernative;
 - e. contributi dell'Ucraina allo strumento di sostegno per l'Ucraina istituito dal [regolamento EDIP], al quadro di investimenti per l'Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 per i beni a duplice uso o ad altri programmi dell'Unione.

Le attività, le spese e le misure relative ad altri prodotti a scopi di difesa possono essere realizzate anche mediante appalti condotti dall'Ucraina per importi inferiori a 7 000 000 EUR, a condizione che siano garantite la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

9. I contratti relativi agli appalti, agli accordi o ai contributi di cui al paragrafo 8 sono ammissibili se firmati dopo il [*data della proposta della Commissione*] purché conformi alle prescrizioni del presente articolo.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento estendendo i criteri di ammissibilità per includere paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE e dall'Ucraina che

non ledono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, purché tali paesi forniscano all'Ucraina un ingente sostegno supplementare, utilizzabile per spese che contribuiscono al perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2 e aperto alla partecipazione dell'industria sia europea che ucraina. Nel determinare se un paese abbia fornito all'Ucraina un ingente sostegno supplementare, la Commissione prende in considerazione il sostegno supplementare in percentuale del fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina, raffrontandolo al rapporto tra il PIL del paese e il PIL dell'Unione.

Articolo 14

Schede per i prodotti

1. Per quanto riguarda gli importi approvati dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), l'Ucraina elabora una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o ad altri prodotti a scopi di difesa per le quali intende chiedere assistenza. La scheda comprende:
 - a. una descrizione del prodotto per la difesa o degli altri prodotti a scopi di difesa;
 - b. informazioni sulla conformità all'articolo 13.
2. L'Ucraina consulta la Commissione in merito alla scheda al fine di garantire la conformità all'articolo 13. Qualora l'Ucraina non individui un metodo di attuazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, o qualora la Commissione ritenga che ve ne sia un altro più economico, efficiente o efficace, la Commissione può proporre all'Ucraina un metodo di attuazione. Nel proporre all'Ucraina il metodo di attuazione più opportuno, la Commissione tiene conto della tempestività della consegna del prodotto, dell'attività, della spesa o della misura in questione, dei prezzi disponibili, delle precedenti esperienze con tale metodo di attuazione e, ove giustificato, delle precedenti esperienze con i fabbricanti nell'ambito di tale metodo di attuazione.
3. In deroga al paragrafo 1, l'Ucraina non è tenuta a stabilire una scheda per l'attuazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera e).

Articolo 15

Gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa

1. Per favorire l'attuazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, la Commissione istituisce il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
2. Oltre ai rappresentanti dei servizi della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna, il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa comprende rappresentanti degli Stati membri e degli Stati EFTA-SEE. I paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 9, sono autorizzati a nominare rappresentanti. Se del caso, l'Ucraina è invitata alle riunioni del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
3. Il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa offre servizi di consulenza, competenze e sostegno in merito ai prodotti per la difesa e ad altri prodotti a scopi di difesa, nonché in merito al metodo di attuazione.

Articolo 16

Amministrazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa

L'Ucraina apre un conto speciale al solo scopo di gestire l'assistenza economica e finanziaria ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa. Riguardo al conto:

- a. tutti i pagamenti dei contratti o degli accordi richiesti per l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa provengono da tale conto;
- b. alla Commissione sono concessi diritti di monitoraggio sul conto;
- c. l'Ucraina trasmette alla Commissione una relazione mensile, da presentare entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ogni mese, contenente le seguenti informazioni:
 - i. la data e l'importo di ciascun pagamento effettuato dal conto nel mese precedente;
 - ii. il nome del destinatario di ciascun pagamento;
 - iii. una descrizione della finalità di ciascun pagamento e del suo rapporto con i contratti o gli accordi presentati nelle richieste di fondi;
 - iv. qualsiasi altra informazione che la Commissione potrebbe ragionevolmente richiedere.

Articolo 17

Monitoraggio dell'attuazione

1. La Commissione monitora l'attuazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, compresa in particolare la consegna dei prodotti, conformemente al presente articolo.
2. Per quanto riguarda gli appalti condotti dall'Ucraina a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera a), convalidati dalla Commissione, quest'ultima utilizza il processo di convalida ivi previsto.
3. Per quanto riguarda gli appalti condotti dall'Ucraina a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera a), convalidati dagli Stati membri, lo Stato membro monitora l'attuazione dell'appalto e la consegna conformemente a tale disposizione e presenta una relazione alla Commissione.
4. Per quanto riguarda gli appalti condotti dall'Ucraina a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera b), gli Stati membri che partecipano agli appalti comuni monitorano l'attuazione dell'appalto e la consegna e presentano una relazione alla Commissione.
5. Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra l'Ucraina e gli Stati membri a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera c), lo Stato membro monitora l'attuazione dell'accordo e la consegna e presenta una relazione alla Commissione.
6. Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra l'Ucraina e l'Agenzia europea per la difesa a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera c), l'Agenzia europea per la difesa monitora l'attuazione dell'accordo e la consegna e presenta una relazione alla Commissione.
7. Per quanto riguarda gli accordi di appalto conclusi tra l'Ucraina e organizzazioni internazionali o intergovernative a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera d), l'Ucraina vi include l'obbligo per le organizzazioni internazionali o intergovernative coinvolte di monitorare l'attuazione dell'appalto e la consegna e di presentare una relazione alla Commissione.
8. Qualora l'Ucraina la informi della mancata esecuzione di un contratto conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g), o qualora venga a conoscenza della mancata consegna dei prodotti di cui al presente articolo o del mancato utilizzo dei fondi sul conto di cui all'articolo 16, la Commissione avvia un dialogo con l'Ucraina per riassegnare tali fondi conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Modifica dei contratti o degli accordi quadro

1. Laddove attività, spese e misure relative ai prodotti per la difesa siano realizzate all'interno dell'Unione mediante i metodi di cui all'articolo 13, paragrafo 8, lettera b) o c), le norme di cui ai paragrafi da 2 a 4 si applicano a un accordo quadro o contratto esistente che abbia per oggetto l'acquisto di prodotti per la difesa, sia utilizzato in tale metodo di attuazione e non preveda la possibilità di una sua modifica sostanziale. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, l'amministrazione aggiudicatrice che ha concluso l'accordo quadro o il contratto necessita del previo consenso dell'impresa con la quale ha concluso tale accordo quadro o contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può modificare un accordo quadro o contratto esistente per prodotti per la difesa che sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di aggiungere l'Ucraina come parte del medesimo accordo quadro o contratto.
3. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può apportare modifiche sostanziali ai quantitativi stabiliti in un accordo quadro o contratto il cui valore stimato superi le soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE qualora l'accordo quadro o il contratto in questione sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, e nella misura in cui la modifica sia strettamente necessaria per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 3, il valore di riferimento è costituito dal valore aggiornato laddove il contratto preveda una clausola di indicizzazione.
5. Qualora modifichi un accordo quadro o contratto nei casi di cui al paragrafo 2 o 3, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso al riguardo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.
6. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, tra le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti dell'accordo quadro o del contratto si applica il principio della parità di diritti e di obblighi, in particolare per quanto riguarda il costo dei quantitativi ulteriori acquisiti.

Attribuzione volontaria di priorità a prodotti per la difesa

1. Ai soli fini del presente regolamento e qualora l'Ucraina si trovi ad affrontare gravi difficoltà nell'effettuare o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa che sono urgentemente necessari e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 13, paragrafo 3 o 4, un operatore economico e lo Stato membro nel cui territorio è situato il suo sito di produzione possono presentare congiuntamente alla Commissione la richiesta di adottare una misura di attribuzione di priorità che classifichi come prioritario un determinato ordine relativo ai detti prodotti fabbricati dall'operatore economico.
2. La richiesta congiunta di cui al paragrafo 1 include gli elementi seguenti:
 - (a) la richiesta iniziale dell'Ucraina;
 - (b) l'elenco dei prodotti oggetto della misura di attribuzione di priorità, le relative specifiche e i quantitativi che devono essere forniti;
 - (c) i termini entro cui la consegna di questi prodotti deve essere ultimata;
 - (d) la prova che l'operatore economico non può soddisfare la richiesta dell'Ucraina di cui alla lettera a) senza una misura di attribuzione di priorità;
 - (e) l'indicazione di un prezzo equo e ragionevole al quale la misura di attribuzione di priorità potrebbe essere effettuata nonché gli elementi a sostegno di tale prezzo.
3. Quando riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione la valuta senza indebito ritardo.
4. La Commissione basa la sua valutazione di cui al paragrafo 3 su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati, al fine di determinare se l'attribuzione di priorità sia indispensabile per affrontare le gravi difficoltà di cui al paragrafo 1.
5. Se la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che l'attribuzione di priorità è indispensabile, la Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una misura di attribuzione di priorità che stabilisce:
 - a. la base giuridica della richiesta classificata come prioritaria che l'operatore economico deve rispettare;
 - b. l'elenco dei prodotti oggetto della richiesta classificata come prioritaria, le relative specifiche e i quantitativi che devono essere forniti;
 - c. i termini entro cui la richiesta classificata come prioritaria deve essere soddisfatta;

- d. i beneficiari della richiesta classificata come prioritaria;
- e. la portata degli obblighi contrattuali su cui prevale la richiesta classificata come prioritaria;
- f. l'esenzione dalla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 7; e
- g. le sanzioni previste ai paragrafi da 12 a 18 in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall'atto di esecuzione.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

- 6. La misura di attribuzione di priorità di cui al paragrafo 5:
 - a. è eseguita a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'ottemperare alla misura di attribuzione di priorità rispetto agli obblighi contrattuali esistenti; e
 - b. ha precedenza su qualsiasi obbligo contrattuale di diritto pubblico o privato relativo ai prodotti per la difesa oggetto della misura di attribuzione di priorità, alle condizioni stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.
- 7. L'operatore economico soggetto a una misura di attribuzione di priorità a norma del paragrafo 5 non è responsabile di eventuali violazioni di obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, a condizione che:
 - a. la violazione dell'obbligo contrattuale sia strettamente necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità richiesta;
 - b. l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 sia stato rispettato; e
 - c. la richiesta di cui al paragrafo 1 non avesse il solo scopo di evitare indebitamente un precedente obbligo di prestazione previsto dal diritto pubblico o privato.
- 8. L'operatore economico soggetto a una misura di attribuzione di priorità può chiedere alla Commissione di modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 nel caso in cui ritenga tale modifica debitamente giustificata per uno dei motivi seguenti:
 - a. l'operatore economico non è in grado di dare seguito alla misura di attribuzione di priorità a causa di un'insufficiente potenzialità o capacità produttiva, anche in caso di trattamento preferenziale della richiesta;

- b. la soddisfazione della misura di attribuzione di priorità comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico.
9. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza della richiesta di modifica di cui al paragrafo 8.
10. Sulla base dell'esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall'operatore economico la Commissione, previa consultazione e previo accordo dello Stato membro nel cui territorio è situato il pertinente sito di produzione dell'operatore economico interessato, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l'operatore economico interessato dagli obblighi di cui al presente articolo.
11. L'operatore economico che, dopo avere accettato espressamente di dare priorità agli ordini richiesti dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempie l'obbligo di dare priorità a tali ordini è soggetto alle ammende di cui ai paragrafi da 12 a 18, ad eccezione dei casi in cui:
- a. l'operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata come prioritaria a causa di un'insufficiente potenzialità o capacità produttiva, ovvero per motivi tecnici; o
- b. l'esecuzione o il completamento della richiesta comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico, inclusi rischi sostanziali in termini di continuità operativa.

Le entrate derivanti dalle ammende costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per un programma di assistenza esterna cui l'Ucraina è ammissibile.

12. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può infliggere agli operatori economici ammende non superiori a 300 000 EUR quando l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di onorare la richiesta classificata come prioritaria a norma del presente articolo.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

13. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 12, la Commissione dà all'operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato conformemente al paragrafo 15. La Commissione tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati dall'operatore economico al fine di determinare se le ammende siano ritenute necessarie e proporzionate.
14. Nel determinare l'importo dell'ammenda la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, considerando tra l'altro se l'operatore economico abbia parzialmente onorato l'ordine classificato come prioritario o la richiesta classificata come prioritaria.
15. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 12, la Commissione verifica che gli operatori economici interessati abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito:
 - a. alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni in relazione alle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;
 - b. alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).
16. Gli operatori economici interessati possono presentare alla Commissione le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della medesima entro un termine ivi fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.
17. La Commissione basa l'imposizione di ammende esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi.
18. Dopo avere informato gli operatori economici interessati delle proprie constatazioni preliminari di cui al paragrafo 15, la Commissione, su richiesta, dà accesso al suo fascicolo nel rispetto di una procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla tutela dei propri segreti aziendali, o al fine di tutelare i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri, segnatamente gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di una violazione.

19. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

Capo V

FINANZIAMENTO E ATTUAZIONE

Articolo 20

Accordo di prestito per le riparazioni

1. Le condizioni finanziarie dettagliate del prestito per le riparazioni sono specificate nell'accordo di prestito per le riparazioni.
2. Oltre agli elementi di cui all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'accordo di prestito per le riparazioni rispetta quanto segue:
 - a) il prestito per le riparazioni è un prestito con diritto di rivalsa limitato che diventa esigibile al verificarsi di un fattore di attivazione del rimborso quale definito alla lettera k);
 - b) a titolo di garanzia per il prestito per le riparazioni, l'Ucraina fornisce all'Unione un'interessenza sul suo diritto ad ottenere riparazioni dalla Russia. Il valore di tale interessenza di garanzia è in qualsiasi momento pari al valore dei fondi erogati nell'ambito del prestito per le riparazioni;
 - c) i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento per l'Ucraina di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 si applicano a questo accordo di prestito per le riparazioni e ai fondi in esso contenuti;
 - d) l'importo dell'assistenza di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), è attuato conformemente al capo III del regolamento (UE) 2024/792, ad eccezione delle norme relative alla durata e al rimborso del prestito, che sono disciplinate dalle norme del presente regolamento;
 - e) l'Ucraina utilizza gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l'Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792, anche oltre il periodo di disponibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento;
 - f) la Commissione ha il diritto di monitorare le attività, le spese e le misure di cui al capo IV del presente regolamento svolte dalle autorità ucraine durante l'intero ciclo del progetto;
 - g) l'Ucraina informa immediatamente la Commissione in caso di mancata attuazione di un progetto di contratto o di accordo finanziato attraverso il prestito per le riparazioni;
 - h) l'Ucraina continua a rispettare il prerequisito stabilito all'articolo 5, paragrafo 1;
 - i) l'Ucraina non annulla alcuna misura adottata nell'ambito di altri strumenti di sostegno attuali o precedenti forniti dall'Unione o dall'FMI in materia di lotta contro la corruzione;

j) prima dell'erogazione dell'assistenza finanziaria ed economica, l'Ucraina conclude un accordo di contributo con la Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2773 per garantire il mantenimento dell'iniziativa sui prestiti ERA;

k) l'Ucraina è responsabile del rimborso del capitale del prestito per le riparazioni entro 30 giorni se è soddisfatta una delle seguenti condizioni, ciascuna delle quali costituisce un fattore di attivazione del rimborso ai fini del presente regolamento:

i. il ricevimento da parte dell'Ucraina di denaro contante a titolo di riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria da parte della Russia, fino a concorrenza dell'importo di tale liquidazione; o

ii. il decorso di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Ucraina di attività non monetarie a titolo di riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria da parte della Russia, ad eccezione di territorio, fino a concorrenza dell'importo di tale liquidazione determinato da una valutazione indipendente. Su richiesta dell'Ucraina e se strettamente giustificato, la Commissione può concedere una proroga di tale termine; o

iii. la violazione da parte dell'Ucraina di quanto stabilito alla lettera h); o

iv. la constatazione che, in relazione alla gestione del prestito per le riparazioni, l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

l) l'Ucraina è tenuta a rimborsare il prestito per le riparazioni:

i. nei casi di cui alla lettera k), punti i) e ii), per un importo del valore monetario delle riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria da parte della Russia pari alla quota che il prestito per le riparazioni in essere rappresenta rispetto alla somma dei valori del prestito per le riparazioni in essere, di eventuali prestiti per riparazioni concessi dai membri del G7 in essere e di eventuali passività in essere nell'ambito dei prestiti ERA;

ii. nel caso di cui alla lettera k), punto iii), per l'intero prestito per le riparazioni in essere;

iii. nel caso di cui alla lettera k), punto iv), per il valore della frode, della corruzione o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione;

m) gli importi del prestito per le riparazioni non coperti dagli obblighi di rimborso di cui alla lettera l) restano dovuti fino al verificarsi di futuri eventi attivatori del rimborso;

n) in caso di pagamenti o recuperi, l'Ucraina indica le corrispondenti quote del prestito per le riparazioni che sono oggetto di rimborso o recupero conformemente all'articolo 25, paragrafo 6.

L'accordo di prestito per le riparazioni contempla anche qualsiasi altro requisito necessario per l'attuazione del prestito stesso.

3. Il mancato rispetto dei termini dell'accordo di prestito per le riparazioni costituisce per la Commissione un motivo per sospendere o annullare, in tutto o in parte, il versamento della rata o delle tranche.

4. Previa richiesta, l'accordo di prestito per le riparazioni è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 21

Richiesta di fondi

1. Per ricevere assistenza finanziaria ed economica, l'Ucraina presenta alla Commissione una richiesta di fondi debitamente motivata. Tale richiesta di fondi può essere presentata dall'Ucraina alla Commissione, in linea di principio, sei volte all'anno.

2. Per l'assistenza macrofinanziaria, la richiesta di fondi è accompagnata da una relazione conformemente alle disposizioni del protocollo d'intesa.

3. Per l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa:

a) la richiesta di fondi può riguardare più prodotti. Per ciascun prodotto interessato, la richiesta di fondi contiene un contratto o un accordo a norma dell'articolo 13 e una scheda a norma dell'articolo 14. Tali contratti o accordi possono essere firmati o essere in forma di progetto finale;

b) se la richiesta di fondi richiede finanziamenti per un importo superiore al 20 % dell'importo reso accessibile conformemente alla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 8, l'Ucraina fornisce una giustificazione dettagliata, anche in merito all'impatto per future richieste di fondi a norma di tale decisione.

Articolo 22

Decisione sull'erogazione di assistenza

1. La Commissione decide circa l'erogazione di assistenza a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:

a) per l'assistenza macrofinanziaria che non è assistenza di bilancio con designazione:

i. il rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

ii. il rispetto soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 11; e

iii. il rispetto dell'accordo di prestito per le riparazioni di cui all'articolo 20;

b) per l'assistenza di bilancio con designazione, che la richiesta sia conforme alle modalità del protocollo d'intesa di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

c) per l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa:

i. il rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

ii. la conferma che i contratti o gli accordi riguardano prodotti conformi all'articolo 13 e che la Commissione non solleva obiezioni sulle modalità di esecuzione;

- iii. la conferma che l'Ucraina rispetta globalmente le tappe qualitative e quantitative contenute nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 e sue eventuali modifiche.
 - iv. il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 16 e dell'accordo di prestito per le riparazioni di cui all'articolo 20; e
 - v. nella misura necessaria, l'adeguatezza della giustificazione dettagliata dell'Ucraina, tenendo conto della situazione in Ucraina e dei finanziamenti esterni impegnati e previsti disponibili.
2. Fatto salvo il rispetto dell'importo di assistenza accessibile previsto nella decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 8, la Commissione, qualora effettui una valutazione positiva della richiesta di fondi, adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza l'erogazione del prestito per le riparazioni. Quanto all'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, l'importo da erogare è pari al valore dei contratti o degli accordi inclusi nella richiesta di fondi.
3. La Commissione può procedere alla decisione di cui al paragrafo 2 per le lettere a), b) e c) del paragrafo 1, collettivamente o individualmente.
4. Qualora valutati negativamente la richiesta di fondi, la Commissione informa della cosa l'Ucraina senza indebiti ritardi, motivando la sua valutazione. Una valutazione negativa non impedisce all'Ucraina di presentare una nuova richiesta di fondi.

Articolo 23

Finanziamento del prestito per le riparazioni

1. Al fine di finanziare l'assistenza nell'ambito del prestito per le riparazioni, alla Commissione è conferito il potere di prendere in prestito, a nome dell'Unione, le disponibilità liquide necessarie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). La strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 non si applica a tale finanziamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, al ricevimento della richiesta di fondi da parte della Commissione, gli enti finanziari forniscono alla Commissione l'importo necessario attingendo ai saldi di cassa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). I seguenti parametri finanziari si applicano all'obbligazione debitoria dell'Unione nei confronti dei pertinenti enti finanziari stabilita al momento del ricevimento dell'importo da parte della Commissione ("strumento di debito"):
 - a) gli interessi dovuti dall'Unione sono pari agli interessi dovuti alla Banca centrale di Russia in virtù dei pertinenti contratti o altri accordi conclusi dall'ente finanziario interessato sulle attività e riserve di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
 - b) la scadenza dello strumento di debito è:
 - i. per i depositari centrali di titoli, un giorno;

- ii. per gli enti finanziari che non sono depositari centrali di titoli, la scadenza è adattata alla natura dei pertinenti contratti o altri accordi di cui alla lettera a);
- c) lo strumento di debito è nella valuta del relativo saldo di cassa;
- d) il rimborso dello strumento di debito è effettuato sotto forma di denaro contante o, se strettamente necessario, di mezzi equivalenti da utilizzare come garanzia;
- e) l'importo dovuto dall'Unione a titolo dello strumento di debito è ridotto di un importo pari alla quota del saldo in essere di tale strumento di debito rispetto al saldo totale in essere di tali strumenti di debito, moltiplicato per l'importo rimborsato dall'Unione agli Stati membri a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. Tale riduzione è effettuata a seguito di una notifica da parte dell'Unione e avviene al momento della scadenza dello strumento di debito.

Tale strumento di debito è considerato equivalente a denaro contante ai sensi delle norme contabili applicabili.

3. Sulla base del diritto dell'Unione applicabile, la Commissione invia una notifica a ciascun ente finanziario presso il quale intende richiedere fondi. Nel decidere a quali enti finanziari inviare la notifica, la Commissione tiene conto delle condizioni di finanziamento, compresi il costo del finanziamento, la disponibilità di fondi in euro e le richieste amministrative, garantendo nel contempo il debito coinvolgimento di tutti questi enti finanziari nel corso del tempo.

La Commissione e gli enti finanziari possono giungere ad accordi che specifichino in particolare le modalità della richiesta di fondi, della copertura dei costi e delle compensazioni relative alla fornitura di fondi e le modalità di rimborso.

Qualsiasi attuazione di uno strumento di debito che comporti costi per l'Unione è subordinata alla copertura dei costi potenziali:

- a) da parte degli Stati membri attraverso contributi in linea con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
- b) da parte degli Stati membri conformemente alle condizioni di cui all'articolo 26 o da parte di paesi terzi conformemente all'articolo 27; o
- c) dal bilancio dell'Unione, purché le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, siano soddisfatte cumulativamente in modo da consentire la copertura di tali costi dello strumento di debito.

4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di chiedere, a nome dell'Unione, il finanziamento da parte degli enti finanziari destinatari della notifica a norma del paragrafo 3 per un importo pari alla rata o alla tranche da versare. La richiesta di fondi comprende istruzioni sul pagamento dei saldi di cassa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e sul rimborso dello strumento di debito.

5. In deroga al paragrafo 4, se l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), comporta una riduzione superiore al saldo in essere dello strumento di debito, alla Commissione è conferito il potere di chiedere, per conto dell'Unione, il finanziamento da parte degli enti finanziari destinatari della notifica a norma del paragrafo 3 per un importo pari a tale superamento.

6. Lo strumento di debito di cui al paragrafo 2 del presente articolo tutela pienamente la situazione finanziaria dell'ente finanziario interessato e consente a quest'ultimo di onorare tutti gli impegni contrattuali relativi alle attività e alle riserve della Banca centrale di Russia.

7. In deroga agli articoli 112, paragrafo 2, e 114, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'impegno giuridico a norma dell'articolo 24 può essere adottato senza l'assunzione preliminare di un impegno di bilancio, che può essere ripartito su più anni in frazioni annue.

8. È istituito un meccanismo di liquidità dell'Unione al solo scopo di garantire il rimborso di cui al paragrafo 2, lettera d). Al fine di finanziare il meccanismo di liquidità dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti relative al meccanismo di liquidità dell'Unione sono effettuate in euro.

9. L'assunzione di prestiti per il meccanismo di liquidità dell'Unione e i relativi costi sono coperti conformemente alle garanzie fornite:

- a) dagli Stati membri conformemente alle condizioni di cui all'articolo 26, lettera e); o
- b) a titolo del bilancio dell'Unione, se la linea di liquidità dell'Unione è finanziata dopo che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5 sono soddisfatte cumulativamente.

10. Dal momento in cui le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sono soddisfatte cumulativamente:

- a) fatto salvo l'articolo 223, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, qualunque costo legato al tasso di cambio relativo al prestito per le riparazioni è inizialmente a carico del bilancio dell'Unione;
- b) in deroga all'articolo 214, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a seguito del rimborso dei prestiti di cui al presente articolo nel quadro della garanzia a titolo del bilancio dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, gli importi versati dall'Ucraina o da essa recuperati in relazione all'assistenza nell'ambito del prestito per le riparazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o gli importi recuperati in base al diritto di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sono iscritti nel bilancio dell'Unione come altre entrate.

11. In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l'assistenza finanziaria fornita all'Ucraina nell'ambito del prestito per le riparazioni non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Per il prestito per le riparazioni non è costituita alcuna copertura e, in deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non è fissato alcun tasso di copertura.

Articolo 24

Equa ripartizione e solidarietà

1. L'Unione e gli Stati membri intraprendono tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo i rischi finanziari e giuridici connessi all'applicazione del presente regolamento. Per conseguire tale obiettivo, e fatti salvi gli articoli 11, 11 bis, 11 sexies e 11 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 e l'articolo 5 del regolamento (UE) [*regolamento articolo 122*], gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie in conformità dei trattati.
2. Al fine di garantire un'equa ripartizione e solidarietà, l'Unione rimborsa, entro i limiti dell'importo che può essere messo a disposizione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, gli importi di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 833/2014 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) [*proposta articolo 122*] su richiesta debitamente motivata degli Stati membri se i pertinenti procedimenti sono stati avviati entro [*16,5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*]. L'Unione assume qualsiasi diritto in relazione agli importi rimborsati.
3. Il rimborso di cui al paragrafo 2 si avvale, se necessario, dei contributi degli Stati membri sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta di cui all'articolo 25.
4. La Commissione esamina tutte le opzioni disponibili per salvaguardare gli Stati membri qualora ciò si riveli necessario per rafforzare ulteriormente l'equa ripartizione e la solidarietà.

Articolo 25

Contributi sotto forma di garanzie da parte degli Stati membri

1. Gli Stati membri possono contribuire fornendo garanzie fino a un importo totale di 210 000 000 000 EUR in relazione all'assistenza nell'ambito del prestito per le riparazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e all'equa ripartizione e solidarietà a norma dell'articolo 24, paragrafo 2.
2. I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta mediante un accordo di garanzia, da concludersi con la Commissione in conformità dell'articolo 26.

3. La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato (criterio di contribuzione) all'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro sull'RNL totale dell'Unione, quale risulta dalla rubrica "Stato generale delle entrate" del bilancio 2026, parte A ("Finanziamento del bilancio annuale dell'Unione - Introduzione"), tabella 4, colonna 1, iscritta nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026, definitivamente adottato il [data di adozione del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026].

4. La garanzia diventa effettiva per ciascuno Stato membro in due tranche di pari importo. Si applicano le condizioni seguenti:

a) la prima tranche della garanzia prende effetto per uno Stato membro a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di garanzia concluso tra la Commissione e il suddetto Stato membro a norma dell'articolo 26;

b) la seconda tranche della garanzia prende automaticamente effetto per lo Stato membro il 1° gennaio 2028, a meno che lo Stato membro non notifichi alla Commissione entro il 31 dicembre 2027 che la seconda tranche non prenderà effetto dal 1° gennaio 2028. Qualora non prenda automaticamente effetto ai sensi della prima frase, la seconda tranche della garanzia prende effetto per lo Stato membro in questione a decorrere dalla data che lo stesso notifica alla Commissione.

La copertura dei costi a norma dell'articolo 26, lettera c), riduce l'importo del prestito disponibile di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un importo determinato dalla Commissione.

5. Gli importi risultanti dalle attivazioni delle garanzie diverse da quelle finanziate attraverso il meccanismo di liquidità dell'Unione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per il rimborso delle passività finanziarie dell'Unione nei confronti degli enti finanziari derivanti dall'assistenza nell'ambito del prestito per le riparazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

6. In deroga all'articolo 214, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, a seguito dell'adempimento di un'attivazione della garanzia a norma dell'articolo 26, lettera a), gli importi pagati o recuperati dall'Ucraina in relazione all'assistenza nell'ambito del prestito per le riparazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché gli importi recuperati in base al diritto di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sono rimborsati agli Stati membri fino a concorrenza dell'importo delle attivazioni della garanzia onorate dai suddetti Stati membri a norma dell'articolo 26, lettera a). Per ciascun importo pagato o recuperato dall'Ucraina, l'Ucraina indica quali pagamenti del prestito per le riparazioni sono oggetto di rimborso o recupero, con l'assicurazione che il rimborso o il recupero di fondi sia proporzionale agli importi ancora in essere per i pagamenti effettuati a norma dei capi III e IV del presente regolamento. Su tale base, i rimborsi agli Stati membri sono forniti nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri in materia di sicurezza e di difesa.

Accordi di garanzia

La Commissione conclude un accordo di garanzia con ciascuno Stato membro che fornisce una garanzia a norma dell'articolo 25. Tale accordo delinea le norme che disciplinano la garanzia, che sono le stesse per tutti gli Stati membri e, in particolare, contiene disposizioni volte a:

- a) istituire l'obbligo per gli Stati membri di onorare le attivazioni della garanzia effettuate dalla Commissione in relazione al finanziamento di cui all'articolo 23 e all'equa ripartizione e solidarietà a norma dell'articolo 24, paragrafo 2;
- b) garantire che le attivazioni della garanzia siano effettuate:
 - i. per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 23, proporzionalmente all'importo della garanzia rispetto al massimale cumulativo delle garanzie in vigore, comprese le garanzie di paesi terzi fornite a norma dell'articolo 27, paragrafo 2;
 - ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, proporzionalmente all'importo della garanzia rispetto al massimale cumulativo delle garanzie degli Stati membri in vigore;
- c) disporre che le attivazioni della garanzia garantiscano la capacità dell'Unione di:
 - i. rimborsare i saldi di cassa presi in prestito a norma dell'articolo 23 qualora tali importi siano dovuti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), finché l'Ucraina non avrà rimborsato il prestito per le riparazioni, anche nel caso in cui l'Ucraina non abbia alcun obbligo di rimborso a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), nonché i costi applicabili, compresi quelli di cui all'articolo 23, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), e i costi del cambio da e verso le valute estere;
 - ii. onorare eventuali diritti ai sensi dell'articolo 24;
- d) per quanto riguarda le condizioni di pagamento, specificare che uno Stato membro può onorare l'attivazione di una garanzia erogando contanti o avvalendosi del meccanismo di liquidità dell'Unione di cui all'articolo 23, paragrafo 8;
- e) stabilire le disposizioni relative al meccanismo di liquidità dell'Unione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, in linea con l'articolo 223 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tra le suddette disposizioni rientra quella secondo cui il ricorso al meccanismo di liquidità dell'Unione si considera richiesto dallo Stato membro nella misura in cui quest'ultimo non comunica alla Commissione, entro un termine da essa fissato, l'intenzione di utilizzare le proprie risorse di tesoreria per onorare l'attivazione della garanzia; l'importo massimo che uno Stato membro può utilizzare nell'ambito del meccanismo di liquidità dell'Unione, pari al valore massimo della garanzia di tale Stato membro; la durata massima di ciascuna erogazione del meccanismo di liquidità dell'Unione, che è strettamente vincolata all'obiettivo di garantire il rimborso dello strumento di debito; la disposizione secondo cui tutti i costi sostenuti dall'Unione in relazione all'assistenza finanziaria sono a carico dello Stato membro beneficiario;

- f) assicurare che le garanzie cessino di essere attivabili al momento della notifica da parte della Commissione a partire dalla prima delle date seguenti:
- i. la data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, fatti salvi eventuali obblighi esistenti dello Stato membro a norma della lettera e) del presente articolo; oppure
 - ii. la data in cui i) sono consentite le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, e ii) non sussistono ulteriori possibili diritti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 27

Contributo da paesi terzi

1. I paesi terzi possono contribuire con garanzie oppure fornendo sostegno alla gestione del rischio di cambio connesso all'eventuale conversione dei saldi di cassa presi in prestito da enti finanziari conformemente all'articolo 23.
2. Se i paesi terzi contribuiscono con garanzie, queste ultime sono fornite sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta mediante un accordo di garanzia da concludersi con la Commissione. Tale accordo contiene, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 26, lettera a), lettera b), punto i), e lettera c), punto i). Tali garanzie si aggiungono a quelle fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 25.
3. Se i paesi terzi contribuiscono fornendo sostegno alla gestione del rischio di cambio connesso all'eventuale conversione dei saldi di cassa presi in prestito da enti finanziari a norma dell'articolo 23, la Commissione conclude con ciascun paese terzo un accordo che stabilisce le modalità necessarie per i contributi in questione. Tali contributi costituiscono entrate esterne con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
4. La Commissione informa simultaneamente e senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli accordi conclusi ai sensi del presente articolo.

Articolo 28

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili

1. Le informazioni classificate create, trattate, conservate, scambiate o condivise a norma del presente regolamento sono protette conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione o all'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea, a seconda dei casi.
2. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e l'Ucraina e, se del caso, con gli Stati membri, la Commissione utilizza un sistema di scambio sicuro.
3. La Commissione ha accesso alle informazioni, anche classificate, necessarie per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati a norma del presente regolamento, in particolare allo scopo di verificare le condizioni di erogazione dei pagamenti ed effettuare controlli, esami, audit, indagini, relazioni nonché controlli e audit di cui all'articolo 20.
4. Le informazioni ricevute a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.
5. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di

potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Dialogo sul prestito per le riparazioni

1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere l'attuazione del presente regolamento.
2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni riguardanti il prestito per le riparazioni.

3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sul prestito per le riparazioni, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo.

Articolo 32

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli sviluppi in merito all'attuazione del presente regolamento, compresi l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 27, paragrafo 1, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario, nel rispetto di disposizioni di riservatezza.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. La relazione:
 - a) esamina i progressi compiuti nell'attuazione del prestito per le riparazioni; e
 - b) valuta la situazione economica e le prospettive dell'Ucraina, nonché i progressi registrati nell'attuazione delle condizioni inerenti alle politiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
3. Entro il 31 dicembre 2031 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in cui analizza i risultati e l'efficienza del prestito per le riparazioni erogato a norma del presente regolamento e valuta in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 33

Modifiche del regolamento (UE) 2024/792

Il regolamento (UE) 2024/792 è così modificato:

1. All'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"Gli importi resi accessibili a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) [*regolamento sul prestito per le riparazioni*] sono attuati come ulteriore sostegno finanziario a norma del capo III sotto forma di prestiti e si aggiungono agli importi di cui ai paragrafi 2 e 3.";
2. all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in relazione all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione conclude con l'Ucraina una modifica o un addendum di un accordo di prestito di cui al primo comma al fine di garantire l'attuazione degli importi a norma del

capo III, a eccezione delle norme sulla durata e sul rimborso del prestito che sono disciplinate dal regolamento (UE) [*regolamento sui prestiti per le riparazioni*]."

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa.....	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il prestito per le riparazioni all'Ucraina e modifica il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina.

1.2. Settore/settori interessati

Affari economici e finanziari e sostegno all'industria della difesa.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Istituire il prestito per le riparazioni all'Ucraina e fornire assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina al fine di aiutare il paese a coprire il fabbisogno di finanziamenti dovuto in particolare alla guerra di aggressione della Russia e al mancato pagamento da parte della Russia delle riparazioni dovute. Il prestito per le riparazioni fornisce assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo.

1.3.2. Obiettivi specifici

Sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina allentando i vincoli finanziari esterni e interni e sostenere le capacità industriali del paese nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

All'Ucraina sarà fornito un sostegno finanziario sufficiente e continuo in risposta e a seguito dell'attuale situazione di crisi. Il prestito per le riparazioni dovrebbe contribuire a sostenere le esigenze di bilancio e di difesa dell'Ucraina nell'immediato futuro.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Le autorità ucraine saranno tenute a riferire periodicamente in merito all'attuazione dell'assistenza precedentemente concessa nell'ambito del prestito per le riparazioni. I servizi della Commissione rimarranno in stretto contatto con la piattaforma dei donatori per l'Ucraina allo scopo di usufruire delle conoscenze derivanti dalle attività in corso dei rispettivi donatori.

Per quanto riguarda l'obiettivo dell'allentamento dei vincoli finanziari, le autorità ucraine saranno tenute a presentare una relazione sul rispetto delle condizioni politiche concordate prima dell'erogazione della rata del prestito di assistenza macrofinanziaria. Sulla scia della valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative dell'Ucraina, presentata nel giugno 2020, i servizi della Commissione continueranno a monitorare la gestione delle finanze pubbliche.

È prevista una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione effettuerà una valutazione ex post del prestito per le riparazioni.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione;
- “ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³³;
- “ la proroga di un'azione esistente;
- “ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Per l'attuazione del prestito per le riparazioni, la Commissione concluderà un accordo di prestito per le riparazioni con l'Ucraina che specificherà le condizioni finanziarie di tale prestito.

La Commissione concluderà con ciascuno Stato membro un accordo di garanzia che stabilisca le norme che disciplinano la garanzia, le quali saranno le stesse per tutti gli Stati membri. Tali garanzie potranno essere fornite anche da paesi terzi.

Una volta che l'accordo di prestito per le riparazioni e le necessarie garanzie saranno in vigore, le erogazioni del prestito per le riparazioni saranno subordinate alla presentazione e alla valutazione positiva di una strategia di finanziamento dell'Ucraina. Inoltre, per quanto riguarda l'assistenza di bilancio, la Commissione e le autorità ucraine devono concordare un memorandum d'intesa. Le erogazioni saranno quindi subordinate alle condizioni pertinenti sia per l'assistenza di bilancio che per l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.

Il prestito per le riparazioni sarà gestito dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario si applicano le disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità, comprese le disposizioni pertinenti volte a garantire gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto stabilito nell'accordo quadro a norma del regolamento (UE) 2024/792. La Commissione e le autorità ucraine stabiliranno di comune accordo gli obblighi di rendicontazione nel protocollo d'intesa.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante) La presente proposta soddisfa l'esigenza di una risposta comune per fornire all'Ucraina un sostegno su scala adeguata, che non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma può essere

³³ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

conseguito meglio dall'UE. I motivi principali risiedono nella capacità e nei vincoli di bilancio a livello nazionale e nella necessità di un forte coordinamento per massimizzare la portata e l'efficacia del sostegno, limitando nel contempo l'onere a carico della capacità amministrativa delle autorità ucraine, che è estremamente ridotta nelle circostanze attuali.

L'iniziativa rientra nell'obiettivo dell'UE di fornire sostegno all'Ucraina e rafforza le azioni dell'Unione a sostegno dell'economia e della difesa, nonché le iniziative dell'Unione volte a coordinare le azioni multilaterali.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post) Il valore aggiunto dell'UE previsto, in particolare rispetto ad altri strumenti dell'UE, consiste nel sostenere rapidamente la stabilità macrofinanziaria, allentando i vincoli di finanziamento esterno e interno dell'Ucraina, e le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, nell'ambito di un quadro adeguato per gli obblighi di rendicontazione.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le precedenti operazioni di assistenza macrofinanziaria sono soggette alla valutazione ex post. Dalle passate valutazioni ex post è emerso che, in generale, le precedenti operazioni di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina sono risultate estremamente pertinenti in termini di obiettivi, bilancio e obiettivi strategici. Tali operazioni si sono dimostrate fondamentali per aiutare l'Ucraina ad affrontare i problemi della bilancia dei pagamenti e ad attuare riforme strutturali essenziali per stabilizzare l'economia e rafforzare la sostenibilità della sua posizione esterna. Hanno consentito risparmi di bilancio e vantaggi finanziari, e hanno funzionato da catalizzatori di ulteriore sostegno finanziario e di fiducia degli investitori.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta è compatibile con i massimali del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Il prestito per le riparazioni è inoltre compatibile con la fornitura in corso di sostegno finanziario all'Ucraina attraverso il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e i relativi prestiti bilaterali ERA del G7.

Le risorse per il prestito per le riparazioni saranno finanziate mediante l'assunzione di prestiti attraverso una forma specifica di strumento di debito stipulato tra la Commissione e gli enti finanziari competenti. Tali prestiti saranno garantiti dagli Stati membri e potenzialmente anche da paesi terzi. In considerazione dei rischi finanziari e della copertura di bilancio, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali e, in deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Utilizzando prestiti finanziati mediante l'assunzione di prestiti relativi a disponibilità liquide presso enti finanziari dell'Unione che si accumulano in quanto le operazioni relative alle attività e alle riserve della Banca centrale di Russia non sono consentite, questa operazione aumenta l'efficacia della risposta finanziaria dell'UE e prevede l'opzione più efficiente sotto il profilo dei costi. Altre opzioni, quali le sovvenzioni degli Stati membri o l'assunzione di prestiti da parte dell'Unione con il sostegno di

accordi di contributo degli Stati membri, comporterebbero costi di bilancio per gli Stati membri.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore dall'1.12.2025 al 31.12.2030, a eccezione dell'assistenza di bilancio con designazione che è disponibile fino al 31 dicembre 2055.
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/D

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Si applicano gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Il monitoraggio dell'azione da parte dei servizi della Commissione avverrà sulla base dell'attuazione dell'assistenza precedentemente concessa nell'ambito del prestito per le riparazioni.

Il monitoraggio dell'azione terrà anche conto delle misure specifiche da concordare con le autorità ucraine nel protocollo d'intesa. La Commissione verificherà il rispetto delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d'intesa. La Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.

Infine il monitoraggio dell'azione terrà conto del dialogo con le autorità ucraine, comprese le rispettive richieste di fondi e le informazioni ivi contenute, per quanto riguarda l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.

Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza dell'Unione all'Ucraina a norma del presente regolamento e fornire loro i documenti pertinenti.

La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente l'adeguatezza di tali obblighi di comunicazione e monitoraggio e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, garantendo in tal modo la trasparenza e la responsabilità.

Entro e non oltre il 31 dicembre 2031 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post in cui analizzerà i risultati e l'efficienza del prestito per le riparazioni erogato a norma del presente regolamento e valuterà in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Le azioni che saranno finanziate nell'ambito della presente proposta saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del prestito per le riparazioni sarà messo a disposizione dalla Commissione, fatta salva la disponibilità delle garanzie degli Stati membri. L'erogazione dei fondi potrà essere organizzata rapidamente nel corso del 2026 e del 2027 e successivamente. Per agevolare la gestione della liquidità da parte degli Stati membri e garantire la prevedibilità nel caso in cui venga attivata la garanzia, la Commissione dovrebbe istituire un meccanismo di liquidità.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

La Commissione ha accesso alle informazioni, anche classificate, strettamente necessarie per i compiti che le sono assegnati nell'ambito del presente regolamento, in particolare per verificare le condizioni di erogazione dei pagamenti ed effettuare controlli, esami, audit, indagini, relazioni nonché i controlli e gli audit di cui all'articolo 20.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione connessi al prestito per le riparazioni, l'accordo di prestito per le riparazioni da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine dovrebbe contenere disposizioni allineate ai diritti, alle responsabilità e agli obblighi previsti dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. L'Ucraina utilizza gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l'Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792.

L'Ucraina sarà tenuta a fornire relazioni mensili contenenti informazioni su tutti i pagamenti. Aprirà un conto speciale al solo scopo di gestire l'assistenza economica e finanziaria ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa. Tutti i pagamenti dei contratti o degli accordi richiesti per l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa saranno versati da tale conto. Alla Commissione sono concessi diritti di monitoraggio sul conto.

Inoltre, se viene accertato che l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode, corruzione o altre attività illegali in relazione alla gestione del prestito per le riparazioni, a danno degli interessi finanziari dell'Unione, quest'ultima può chiedere il rimborso anticipato di tale prestito.

Al fine di affrontare i rischi connessi alla riservatezza delle informazioni, le informazioni classificate create, trattate, conservate, scambiate o condivise a norma del presente regolamento dovrebbero essere protette conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione o all'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea, a seconda dei casi. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e l'Ucraina e, se del caso, gli Stati membri, la Commissione dovrebbe utilizzare un sistema di scambio sicuro.

Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e l'Ucraina e, se del caso, gli Stati membri, la Commissione dovrebbe utilizzare un sistema di scambio sicuro.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

I sistemi di controllo in vigore hanno finora garantito un tasso di errore effettivo dello 0 % per i pagamenti relativi all'assistenza macrofinanziaria. Non vi sono casi noti di frode, corruzione o attività illecite. Le operazioni hanno una logica di intervento chiara, che consente alla Commissione di valutarne l'impatto. I controlli permettono di confermare il livello di affidabilità e il conseguimento degli obiettivi e delle priorità strategici.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

L'accordo di prestito per le riparazioni che deve essere concluso tra la Commissione e le autorità ucraine richiederà che l'Ucraina utilizzi gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l'Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792, entrato in vigore il 20 giugno 2024, per garantire una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi al prestito per le riparazioni, prevedendo misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità connessa all'assistenza. Inoltre, in conformità del regolamento finanziario, saranno concessi i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti europea e, se del caso, alla Procura europea, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione durante e dopo il periodo di disponibilità del prestito per le riparazioni. L'Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all'utilizzo dei fondi, in linea con le procedure previste dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento per l'Ucraina.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ³⁴	di paesi EFTA ³⁵	di paesi candidati e potenziali candidati ³⁶	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

³⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

³⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁶ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"				
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• Risorse umane		0,000	0,000	11,554	11,554	23,108
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,659	0,659	1,318
TOTALE	Stanziamenti	0,000	0,000	12,213	12,213	24,426

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	12,213	12,213	24,426
--	-------------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
--	--------	--

DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP

				2024	2025	2026	2027	2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
				2024	2025	2026	2027	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
				2024	2025	2026	2027	
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• Risorse umane	0,000	0,000	11,554	11,554	23,108
• Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,659	0,659	1,318
TOTALE DG <...>	0,000	0,000	12,213	12,213	24,426

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	12,213	12,213	24,426
--	-------------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)										TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo ³⁷	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ³⁸ ...																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 1																				
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 2																				
TOTALE																				

³⁷ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

³⁸ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	11,554	11,554	23,108
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,659	0,659	1,318
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	12,213	12,213	24,426
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	12,213	12,213	24,426

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	11,554	11,554	23,108
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,659	0,659	1,318
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	12,213	12,213	24,426
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	12,213	12,213	24,426

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	44	44
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	10	10
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	2	2
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY] - in sede	0	0	0	0
- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	56	56

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY] - in sede	0	0	0	0
- nelle delegazioni UE	0	0	0	0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno
	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	44	44
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	10	10
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	2	2
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY] - in sede	0	0	0	0
- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	56	56

12 posti e 2 ETP proverranno da riassegnazioni dalla riserva di riassegnazione limitata della Commissione.

L'attuazione della presente proposta richiede 42 posti supplementari in aggiunta alla tabella dell'organico, tutti finanziati dalla rubrica 7 al di là della stabilità dell'organico. Una dichiarazione in tal senso sarà proposta nell'ambito della procedura legislativa.

Tutto il personale sarà finanziato dalla rubrica 7.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella	12 posti	42 posti	N/D	

dell'organico				
Personale esterno (AC, END, INT)	2 AC			

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	<p>54 funzionari e agenti temporanei impiegati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programmazione/gruppo di esperti/comitato - attuazione: compiti orizzontali, competenze tematiche/tecniche per gli uffici dell'UE e dell'UA - strategia di finanziamento dell'Ucraina - lavori sull'assistenza macrofinanziaria - audit e controllo - attività legali - elaborazione di circuiti finanziari - compiti contabili - sostenibilità del margine di manovra - prestiti a breve termine (per rimborsare gli enti finanziari) e debito a più lungo termine - richieste di liquidità, comunicazione dell'estinzione, ecc. - gestione di contratti
Personale esterno	2 ETP per sostenere il lavoro di programmazione/gruppo di esperti/comitato

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,443	0,443	0,886
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,443	0,443	0,886
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE	0,000	0,000	0,443	0,443	0,886
--------	-------	-------	-------	-------	-------

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito: i contributi di paesi terzi sono consentiti ma non sono obbligatori in quanto la proposta si basa sulle garanzie degli Stati membri. Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. *Incidenza prevista sulle entrate*

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁹			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Voce 6642 Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina – Entrate con destinazione specifica					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

³⁹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

L'iniziativa fornisce sostegno a un paese terzo e non istituisce nuovi servizi pubblici digitali a livello dell'UE per le persone fisiche o giuridiche all'interno dell'Unione. Tuttavia, vi sono elementi digitali a sostegno del prestito per le riparazioni, in cui la gestione dell'assistenza finanziaria, il sostegno alle capacità industriali nel settore della difesa e le iniziative di prestito richiedono lo scambio, la verifica e l'archiviazione di informazioni nonché, se del caso, la fornitura di informazioni al Consiglio e al Parlamento europeo.

R1 – Processi digitali per il finanziamento e l'attuazione (capo V, in particolare articolo 27)

Descrizione: trasmissione di relazioni, dichiarazioni o documenti giustificativi per via elettronica utilizzando canali sicuri e sistemi della Commissione per i flussi di lavoro quali richieste, verifiche, decisioni di esecuzione o erogazioni.

Portatori di interessi: i servizi della Commissione e il Consiglio; le autorità beneficiarie e il SEAE per il monitoraggio dei prerequisiti di cui all'articolo 5.

Processi: rendicontazione, monitoraggio, gestione finanziaria, scambio di informazioni.

R2 – Amministrazione del sostegno alle capacità industriali nel settore della difesa (capo IV, in particolare l'articolo 16)

Descrizione: le autorità beneficiarie devono trasmettere la documentazione digitale che dimostri i progressi compiuti in relazione alle capacità industriali nel settore della difesa che sono sostenute, seguendo i modelli standard della Commissione che consentono la verifica automatizzata.

Portatori di interessi: autorità beneficiarie; servizi della Commissione.

Processi: monitoraggio dell'attuazione e convalida degli appalti conformemente al regolamento.

R3 – Amministrazione degli Stati membri e potenziali contributi di garanzia di paesi terzi (in particolare capo V, articoli 25, 26 e 27)

Descrizione: gli Stati membri e i paesi terzi ammissibili, se del caso, presentano informazioni sugli impegni di garanzia e i relativi dati finanziari attraverso canali elettronici sicuri, consentendo alla Commissione di tenere un registro digitale aggiornato dei contributi.

Portatori di interessi: servizi della Commissione; Stati membri; potenziali paesi terzi contribuenti.

Processi: notifica; gestione dei registri; monitoraggio finanziario.

R4 – Scambio di informazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio, comprese le

informazioni pertinenti ai fini dell'audit (in particolare il capo VI, articoli 31 e 32)

Descrizione: la Commissione deve fornire al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni e informazioni sensibili attraverso sistemi sicuri, ove necessario.

Portatori di interessi: servizi della Commissione; Parlamento europeo; Consiglio; autorità beneficiarie (a monte).

Processi: rendicontazione; scambio di informazioni relative all'audit; trasmissione di documenti classificati/sensibili.

4.2. Dati

Per R1–R4, i dati comprendono i dati finanziari, la documentazione dell'erogazione, i dati sulla capacità industriale nel settore della difesa, i dati sul contributo della garanzia e altre informazioni (compreso il materiale potenzialmente sensibile/classificato).

Gli scambi di dati sono mirati, minimi, interoperabili e realizzati attraverso i sistemi sicuri dell'UE esistenti, evitando la duplicazione della raccolta dei dati, in linea con la strategia europea per i dati.

Le serie di dati e i canali di comunicazione della Commissione esistenti saranno riutilizzati con l'obiettivo che i dati già presentati per l'erogazione o il monitoraggio non siano nuovamente richiesti, in linea con il principio "una tantum".

Erogatori: autorità beneficiarie (R1–R2); Stati membri/paesi terzi (R3).

Destinatari: servizi della Commissione; Parlamento europeo e Consiglio per la rendicontazione (R4).

Fattori di attivazione: cicli di rendicontazione, richieste di erogazione, notifiche di garanzia, obblighi di audit.

Frequenza: periodica (ad esempio mensile o altrimenti definita nel regolamento) e ad hoc per esigenze finanziarie o di audit.

4.3. Soluzioni digitali

Per quanto riguarda tutti gli obblighi pertinenti in materia di rilevanza digitale (R1-4), la Commissione utilizza un sistema di scambio sicuro e modelli di dati al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e l'Ucraina e, se del caso, gli Stati membri.

Responsabilità: servizi della Commissione e autorità beneficiarie o Stati membri o paesi terzi, se del caso.

IA: non è prescritta alcuna funzionalità di IA.

Conformità: tutti i sistemi sono conformi al quadro dell'UE in materia di cibersecurity, all'eIDAS, alle norme sulla protezione dei dati e alle norme della Commissione sul trattamento delle informazioni classificate.

Riutilizzabilità: tutte le soluzioni digitali si basano sull'infrastruttura esistente della Commissione.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Il regolamento richiede lo scambio sicuro di informazioni classificate/sensibili, l'accesso da parte della Commissione a tutti i dati necessari per gli obblighi stabiliti nel regolamento,

compresa la verifica, e la protezione dei dati. Si prevede che tutti gli obblighi saranno soddisfatti utilizzando i sistemi sicuri esistenti della Commissione senza lacune in termini di interoperabilità. Ciò sostiene R1–R4.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Poiché la Commissione fornisce già assistenza al paese beneficiario nell'ambito dei quadri di sostegno finanziario e operativo esistenti, non sono necessarie ulteriori misure di attuazione digitale per R1, R3 e R4. Per quanto riguarda la rendicontazione in materia di capacità industriali nel settore della difesa (R2), la Commissione può, a livello di servizio, fornire orientamenti e chiarimenti sui modelli digitali e sulle procedure di scambio sicure per garantire la prontezza e l'uso coerente ad opera delle parti coinvolte.